



COMUNE DI MOZZECANE

PROGRAMMA TRIENNALE

PER LA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E

PER LA TRASPARENZA

Periodo 2019/2021

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ----- del

31.01.2019

INDICE

Sommario

SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
PREMESSA	8
IL CONCETTO DI "CORRUZIONE"	12
PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)	14
ANALISI DI CONTESTO ESTERNO	15
Relazione al Parlamento sull'attività 2016 delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata	17
TRAFFICO DI ESSERI UMANI E L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	26
I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	54
IL PROCESSO DI REDAZIONE E ADOZIONE DEL PTCP	58
AREE DI RISCHIO	59
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	64
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	66
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	78
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	83
LE MINACCE	86
LE CONTROMISURE	87
LE MISURE DI CONTRASTO - I CONTROLLI	89
Azioni attuate	92
I controlli interni successivi di regolarità amministrativa	98
Azioni previste nel triennio 2019/2021	101
LA ROTAZIONE DEL PERSONALE	102

LA FORMAZIONE	103
INTRODUZIONE.....	114
GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA	119
PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	121
ACCESSO CIVICO	124
INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI	130

SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*
- Legge 18 giugno 2009, n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*
- D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* ed in particolare il comma 8 dell’articolo 11
- Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT ora ANAC) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ”*;
- Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 *“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web ”*;
- Delibera della CiVIT (ora ANAC) n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità ”*;
- *“Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità”* del 31 ottobre 2012 e *“Disposizioni in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul D.Lgs. n. 33/2013”* dell’aprile 2013 dell’ANCI.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ed in particolare i commi 35 e 36 dell’articolo 1
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”*;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*
- Delibera CiVIT (ora ANAC) n. 50/2013 del 4 luglio 2013 *“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”*;
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 *“D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza ”*.
- Verbale della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2013
- Delibera della CiVIT n. 72/2013 del 11 settembre 2013 *“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”*
- Legge 11 agosto 2014 n. 114 recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza all’ANAC;
- Determinazione Anac n. 6 del 28/04/2015 *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”*

- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante “Le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Determinazione Anac n. 12/2015 del 28 ottobre 2015 “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”
- Determinazione ANAC n. 831 del 03/08/2016 “*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”
- Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 “*LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 C. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».*”
- Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”

- Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*
- Determinazione n. 241 del 08/03/2017 *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”*
- Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;*
- *Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”*
- *Delibera n.1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”*

PREMESSA

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).

La legge 190/2012 è entrata in vigore il 28 novembre 2012. Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, con tale provvedimento normativo, pertanto è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

Ad un primo livello, quello "nazionale", il Dipartimento delle Funzioni Pubbliche ha predisposto, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Questo Piano è stato poi approvato dalla C.I.V.I.T., (ora ANAC) individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione, con propria deliberazione n. 72/2013 ed aggiornato con determinazione Anac n. 12/2015 del 28 ottobre 2015, determinazione ANAC n. 831 del 03/08/2016 e delibera n. 1208 del 22 novembre 2017.

Al secondo livello, quello "decentrato", ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che, sulla base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia delle singole amministrazioni per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni.

Il presente piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021, è redatto secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, recante ad oggetto: "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione". L'ANAC ha voluto così fornire un atto di indirizzo per le amministrazioni e

per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

L'aggiornamento al piano tiene conto inoltre del mutato quadro normativo in materia di *whistleblowing*, intervenuto con l'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha sostituito l'art. 54 – bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si ricorda che la definizione del fenomeno di corruzione acquisisce un concetto più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione e coincide con un nuovo concetto: “*maladministration*”. Con tale termine si intende l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.

Il P.T.P.C.T. è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure, da realizzare e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Tra i contenuti necessari del P.T.P.C.T. vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, comma 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016). L'ANAC raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.

Come per la trasparenza, l'individuazione dei doveri di comportamento attraverso l'adozione di un Codice di comportamento è misura di carattere generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, volta a ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la lotta alla corruzione riducendo

i rischi di comportamenti troppo aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale.

L'adozione del PTPC costituisce un atto dovuto, pena l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, salvo che il fatto costituisca reato, si applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114).

PARTE I

LA PREVENZIONE

DELLA

CORRUZIONE

IL CONCETTO DI "CORRUZIONE"

ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel presente documento ha un'accezione ampia.

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la legge 190/2012, lo Stato Italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

In particolare, la prevenzione della corruzione comprende le attività descritte nel presente documento, sotto il titolo "Obiettivi del PTCP" cui si rinvia.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- **L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, c. 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;

- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- il **Dipartimento della Funzione Pubblica**, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1 comma 6, legge 190/2012)
- La SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del **Responsabile delle prevenzione della corruzione e della Trasparenza**.
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)

Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l’approvazione del *Piano nazionale anticorruzione (PNA)* predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal *Comitato Interministeriale*, istituito con DPCM 16 gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA.

Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva da CiVIT ora ANAC, quale Autorità nazionale anticorruzione, **l’11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72**.

Con propria **determinazione n. 12/2015 del 28 ottobre 2015** ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” l’ANAC ha provveduto all’aggiornamento del PNA.

Con propria **determinazione n. 831/2016 del 3 agosto 2016** ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” l’ANAC ha provveduto all’approvazione del PNA 2016.

Con propria **deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017** l’ANAC ha provveduto all’approvazione del PNA 2017.

Con propria **deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018** l’ANAC ha provveduto all’approvazione del PNA 2018.

Il PNA costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione; ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con finalità di fornire ai soggetti destinatari delle indicazioni in ordine alle modalità di adozione e contenuti del PTCP.

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO

L'indice di percezione della corruzione 2017 (CPI) di Transparency

L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International 2017 fotografa un'Italia migliore rispetto all'anno 2016. Il CPI 2017 posiziona il nostro Paese al 54° posto nel mondo (su 180 Paesi), con un incremento di 6 posizioni, ma un punteggio tuttavia non ancora pienamente sufficiente di 50 su 100. Le posizioni scalate dal 2012, anno dell'approvazione della legge anticorruzione, ad oggi sono 18, di cui 5 da quando è stata creata l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Un progresso in controtendenza con l'andamento della maggior parte degli altri Paesi a livello globale che faticano a migliorarsi.


In cima all'indice di Transparency International, che ogni anno classifica i Paesi sulla base del livello di corruzione percepita nel settore pubblico, assegnando un punteggio da 0 (molto corrotto) a 100 (per niente corrotto), ritroviamo anche quest'anno Danimarca e Nuova Zelanda, con 89 e 88 punti rispettivamente. Anche in coda i Paesi sono rimasti invariati, con Sud Sudan (12 punti su 100) e Somalia (9/100).

A livello continentale, l'Italia non è più fanalino di coda d'Europa: se le passate edizioni hanno visto il nostro Paese gravitare nelle ultimissime posizioni, quest'anno qualche posizione è stata risalita anche se il nostro Paese è ancora 25esimo su 31, lontano dai vertici della classifica.



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017

The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	New Zealand	89	31	Estonia	71	89	Romania	48	96	Thailand	37
2	Denmark	88	31	United Arab Emirates	71	90	Cuba	47	97	Zambia	37
3	Finland	86	35	Qatar	70	91	India	40	98	Azerbaijan	31
3	Norway	85	35	Uruguay	70	92	Malaysia	47	99	Djibouti	31
5	Switzerland	85	38	Barbados	68	93	Morocco	40	100	Côte D'Ivoire	36
6	Singapore	84	38	Dominica	67	94	Tunisia	40	100	Mongolia	36
7	Sweden	84	38	Spain	67	95	Turkey	40	100	Liberia	31
8	Canada	82	38	Chile	67	96	Argentina	39	100	Tanzania	36
8	Luxembourg	82	38	Georgia	67	97	Bahrain	38	100	Mali	31
8	Netherlands	82	38	Malta	68	98	Kosovo	39	100	Nepal	31
8	United Kingdom	82	38	Portugal	63	99	Ethiopia	38	100	Guinea	31
12	Germany	81	38	Cape Verde	63	100	Rwanda	38	100	Moldova	31
12	Australia	77	38	Rwanda	63	101	Kuwait	39	100	Nigeria	31
13	Hong Kong	77	38	Saint Lucia	63	102	Switzerland	39	100	Gambia	30
13	Iceland	77	38	Korea (South)	61	103	Algeria	38	100	Iran	30
13	Austria	75	38	Grenada	61	104	Bosnia and Herzegovina	38	100	Myanmar	30
16	Belgium	75	38	Namibia	61	105	Guinea	38	100	Sierra Leone	30
16	United States	75	38	Italy	60	106	Sri Lanka	38	100	Ukraine	30
19	Ireland	74	38	Mauritius	60	107	Timor-Leste	38	100	Dominican Republic	29
20	Japan	73	38	Slovenia	60	108	Brazil	37	100	Honduras	29
			40	Croatia	59	109	Colombia	37	100	Niger	30
			40	Saudi Arabia	59	110	Indonesia	37	100	Ecuador	30
			40	Greece	58	111	Panama	37	100	Maldives	30
			40	Jordan	58	112	Peru	37	100	Niger	30
			40			113			100	Equatorial Guinea	30
			40			114			100	Uzbekistan	29
			40			115			100	Madagascar	29
			40			116			100	Central African Republic	29
			40			117			100	Burundi	29
			40			118			100	Haiti	29
			40			119			100	Lesotho	29
			40			120			100	Myanmar	29
			40			121			100	Libya	29
			40			122			100	Zimbabwe	29
			40			123			100	Cambodia	29
			40			124			100	Paraguay	29

This work from Transparency International, 2018 is licensed under CC BY-ND 4.0

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017

EU & Western Europe




GLOBAL
Average score **43**



EU & WESTERN EUROPE
Average score **66**



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	29
2	Denmark	88	34
3	Finland	85	36
3	Norway	85	38
3	Switzerland	85	40
6	Sweden	84	42
8	Luxembourg	82	42
8	Netherlands	82	42
8	United Kingdom	82	46
12	Germany	81	54
13	Iceland	77	54
16	Austria	75	57
16	Belgium	75	59
19	Ireland	74	59
21	Estonia	71	66
23	France	70	71



This work from Transparency International, 2018 is licensed under CC BY-ND 4.0

Relazione al Parlamento sull'attività 2016 delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata

Anche nel 2016 la gestione delle emergenze nonché le esigenze operative legate a speciali situazioni hanno determinato per le Forze di Polizia uno straordinario impegno per la gestione dell'ordine pubblico.

A prescindere dagli eventi di carattere religioso e sportivo, si sono tenute, in ambito nazionale, complessivamente 10.718 manifestazioni di rilievo, di cui: 4.542 su temi politici e sociali, 3.900 a carattere sindacale/occupazionale, 302 su questioni studentesche, 935 sulle problematiche afferenti all'immigrazione, 480 a tutela dell'ambiente, 110 a carattere pacifista e 449 su argomenti vari.

Anche nel 2016 la gestione delle emergenze nonché le esigenze operative legate a speciali situazioni hanno determinato per le Forze di Polizia uno straordinario impegno per la gestione dell'ordine pubblico.

A prescindere dagli eventi di carattere religioso e sportivo, si sono tenute, in ambito nazionale, complessivamente 10.718 manifestazioni di rilievo, di cui: 4.542 su temi politici e sociali, 3.900 a carattere sindacale/occupazionale, 302 su questioni studentesche, 935 sulle problematiche afferenti all'immigrazione, 480 a tutela dell'ambiente, 110 a carattere pacifista e 449 su argomenti vari.

Tra gli eventi e le situazioni di rilievo che hanno comportato un particolare impegno delle Forze di Polizia, sotto il profilo dell'ordine pubblico, si menzionano:

Problematiche connesse al fenomeno immigratorio

Sono stati segnalati, presso i Centri per Immigrati, 144 episodi di intemperanza - posti in essere dagli stranieri ivi ospitati - che hanno richiesto l'intervento della Forza Pubblica per il ripristino dell'ordine.

Complessivamente, in tali evenienze, sono rimasti contusi 47 operatori delle Forze di Polizia (29 della Polizia di Stato, 13 dell'Arma dei Carabinieri e 5 della Guardia di Finanza), 2 militari delle Forze Armate e 129 civili. 53 persone sono state arrestate e 270 soggetti sono stati denunciati in stato di libertà.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per le esigenze di vigilanza, di ordine pubblico nonché per i trasferimenti di gruppi di immigrati in ambito nazionale sono state complessivamente impiegate 243.187 unità di rinforzo, di cui 113.170 della Polizia di Stato, 86.282 dell'Arma dei Carabinieri e 43.735 della Guardia di Finanza.

Terrorismo Internazionale

Nel 2016, pur in assenza di attacchi portati a termine all'interno dei confini nazionali, il nostro Paese, al pari di altri partner occidentali impegnati in operazioni militari all'estero per stabilizzare i diversi teatri di crisi, è rimasto fortemente esposto alla minaccia del terrorismo internazionale, soprattutto di matrice jihadista. Tale minaccia si è concretizzata negli attacchi⁵ del 22 marzo 2016 a Bruxelles, del 14 giugno a Magnaville (Francia) ed a Nizza, del 18 luglio a Wurzburg (Germania), del 24 luglio ad Ansbach (Germania), del 26 luglio a Saint Etienne du Rouvray (Francia) e del 19 dicembre a Berlino.

Questi attentati terroristici hanno profondamente turbato la cornice di sicurezza interna dell'Europa ed hanno portato ad emersione anche il coinvolgimento di immigrati di seconda generazione, cittadini e residenti nelle nazioni in cui hanno concluso le azioni terroristiche.

La minaccia di matrice islamica, d'altra parte, coinvolge il nostro Paese sotto un duplice profilo: da un lato per il contributo che l'Italia offre nei teatri di crisi a livello internazionale ed alla conseguente azione di contrasto al terrorismo, ed in secondo luogo per la presenza sul territorio del Santo Padre e del Vaticano (al cui indirizzo, nel corso del 2016, in concomitanza con il Giubileo della Misericordia, sono state rivolte pesanti minacce da parte di gruppi terroristici islamici).

Un ulteriore incremento delle istigazioni rivolte al nostro Paese si è avuto con l'uccisione, dopo un conflitto a fuoco con personale delle Forze di Polizia, di Anis Amri il 23 dicembre 2016 a Milano.⁶

I rischi maggiori per la sicurezza interna derivano dall'eventuale realizzazione di azioni condotte da attori individuali, siano essi estremisti espressione di rapidi processi di radicalizzazione oppure foreign fighter⁷ reduci dal conflitto sirio-iracheno.

Il numero di persone partite o, a diverso titolo, collegate all'Italia e coinvolte nelle dinamiche del citato conflitto ammontava, al 31 dicembre 2016, a 116 unità (dato rilevante ma senza dubbio inferiore rispetto a quello di altri Paesi europei) di cui 20 reduci e 34 deceduti.

Il contrasto ai processi di radicalizzazione ha assunto una valenza centrale nell'ambito della strategia di prevenzione della minaccia terroristica volta ad individuare ogni fattore di rischio per la sicurezza interna.

A tal fine, vengono effettuati monitoraggi nei confronti:

_ di moschee e luoghi di culto/associazioni per comprendere le dinamiche e gli orientamenti delle diverse realtà islamiche presenti sul territorio;

_ dell'ambiente carcerario con lo scopo di individuare possibili processi di radicalizzazione all'interno delle strutture di pena;

_ del web, che attualmente rappresenta il principale vettore di comunicazione tra estremisti nonché uno strumento di indottrinamento, reclutamento e addestramento;

_ dei luoghi di aggregazione di soggetti potenzialmente contigui all'estremismo islamico;

_ di ogni potenziale situazione di criticità connessa, ad esempio, al degrado di aree urbane ad alta concentrazione di immigrati, all'occupazione abusiva di immobili con preponderante presenza di stranieri ovvero alle problematiche di ordine e la sicurezza pubblica evidenziate presso alcuni centri di accoglienza.

Inoltre, da tempo gli uffici di polizia interagiscono con un'ampia gamma di interlocutori/attori pubblici e privati con lo scopo di identificare i soggetti che possono essere a rischio di radicalizzazione, valutando con grande attenzione l'esatta consistenza di tale minaccia.

A tal fine sono state adottate iniziative dirette a facilitare ai cittadini il compito di portare all'attenzione processi di radicalizzazione individuale in corso.

Dopo la campagna di azioni terroristiche contro obiettivi ebraici o, comunque, riferibili allo stato di Israele condotta nel corso del 2012⁹, è ancora alta l'attenzione rivolta alle segnalazioni acquisite, anche in ambito di collaborazione internazionale, con riguardo a possibili attività violente collocabili in questo contesto.

Per quanto attiene al terrorismo di matrice indipendentista/separatista, destano preoccupazione, per le ripercussioni che potrebbero riverberarsi sulla sicurezza interna, le tensioni sorte in seno al gruppo terroristico curdo P.K.K. tra le fazioni favorevoli ad una soluzione politica della questione curda (che fanno capo al leader storico dell'organizzazione Abdullah Ocalan) e quelle attestate su posizioni oltranziste, propense cioè a non rinunciare alla lotta armata contro il Governo turco.

Nell'ottica di prevenzione, è stato implementato il monitoraggio delle diverse componenti e di elementi della dissidenza curda presente in Italia, al fine di cogliere eventuali segnali di attriti che potrebbero sfociare tanto in regolamenti di conti tra gli stessi attivisti, quanto in azioni violente contro obiettivi turchi in Italia. Continua ad essere monitorata anche la lotta separatista basca in Spagna, nonostante l'affievolirsi di iniziative violente, in ragione degli stretti collegamenti tra ambienti antagonisti italiani e gli autonomisti baschi.

Nel corso del 2016 sono state arrestate 375 persone ed altre 686 sono state indagate in stato di libertà.

Sono stati eseguiti 66 provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato/prevenzione del terrorismo¹⁰ nei confronti di soggetti evidenziatisi per il loro avanzato processo di radicalizzazione o per aver fornito sostegno ideologico alla causa dello Stato Islamico.

Tra costoro sono stati espulsi anche 8 imam e 2 esponenti di centri culturali responsabili di iniziative estremiste e di incitamento alla violenza interreligiosa e interraziale.

Criminalità organizzata

Nel loro incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti, le organizzazioni criminali di tipo mafioso hanno negli ultimi anni implementato enormemente reti e capacità relazionali, sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale, con azioni corruttive ed intimidatorie.

I network consentono al soggetto portatore di interessi devianti di divenire collante dei sistemi crimino-affaristici. L'enorme disponibilità di denaro provento delle attività illecite permette di imporsi sul mercato e di deviare i processi decisionali pubblici in direzione degli interessi criminali.

Nelle aree di origine, dove il controllo del territorio risulta ancora pervasivo, la penetrazione mafiosa permette l'immediata riconducibilità degli attori al crimine organizzato.

Al sud la mafia imprenditrice non si occupa, tuttavia, solo di pubblici appalti ma presidia tutti gli spazi economici offerti dal territorio imponendo prodotti sia nelle forniture a piccoli imprenditori che negli acquisti dei privati cittadini.

Nei territori di proiezione, laddove la densità mafiosa è minore, le organizzazioni criminali accentuano la loro vocazione ad essere prestatrici di servizi, agevolate in questo dall'ingente liquidità a disposizione per supportare prima ed inglobare poi le sempre più numerose aziende in difficoltà economica.

A fronte di una crescente forza economica si registra la difficoltà di molte articolazioni mafiose di esprimere leadership in grado di definire strategicamente le direttrici d'azione. In questo senso la convincente attività di contrasto posta in essere dalla magistratura e dalle Forze di Polizia ha evidenziato la criticità

nell'individuazione di nuovi capi in grado di dare una visione di ampio respiro alle progettualità dei sodalizi.

Nello specifico, nel 2016 l'azione investigativa ha consentito di portare a termine numerose operazioni contro la criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui 180 particolarmente rilevanti, con l'arresto di 1.655 persone. Sono stati, inoltre, catturati, 56 latitanti di particolare rilievo, dei quali uno di massima pericolosità del Programma Speciale di Ricerca, 9 pericolosi ed altri 46 di rilievo.

Sempre nell'arco temporale in esame, l'attività finalizzata all'adozione delle misure ablativo patrimoniali ha fatto registrare complessivamente il sequestro di 15.095 beni, per un valore di 5.187.915.762,56 euro, e la confisca di 6.394 beni, per un valore di 2.500.350.380,78 euro.

In particolare:

_ sono stati sequestrati 5.871 beni immobili (38,89% del totale), 2.574 beni mobili registrati (17,05% del totale) e 6.650 beni mobili (44,05% del totale), tra i quali 710 aziende (10,68% del totale).

_ sono stati confiscati 2.865 beni immobili (44,81% del totale), 666 beni mobili registrati (10,42% del totale) e 2.863 beni mobili (44,78% del totale), tra i quali 405 aziende (14,15% del totale).

In ambito provinciale è proseguito, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, il monitoraggio degli appalti da parte dei Gruppi interforze antimafia, operanti in collegamento con la Direzione Investigativa Antimafia, che hanno effettuato un'importante opera di prevenzione.

Nel corso del 2016 sono stati effettuati 101 accessi ispettivi che hanno interessato 1.050 imprese permettendo il controllo di 2.684 persone e di 2.007 mezzi.

Traffico stupefacenti

L'analisi dei dati relativi ai risultati ottenuti nel settore della lotta al narcotraffico anche per il 2016 conferma:

- la centralità dell'Italia nel quadro europeo, grazie soprattutto alla pervicacia delle organizzazioni criminali autoctone che, nonostante la crescente efficacia dell'azione di contrasto svolta dalle Forze di Polizia, continuano a rappresentare un affidabile partner commerciale dei sodalizi produttori e fornitori, soprattutto della cocaina e dell'hashish;
- la dimensione marcatamente imprenditoriale del fenomeno che evidenzia l'accumulazione di ingenti capitali reinvestiti in attività illecite o ripuliti per essere immessi nell'economia legale;

- la capacità da parte degli attori criminali di penetrare i mercati legali, alterandone le regole e gli apparati pubblici, spesso permeabili a forme di corruzione e collusione.

In Italia il traffico di sostanze stupefacenti continua a seguire un andamento piuttosto costante. I prodotti cannabinoidi rappresentano le sostanze maggiormente diffuse.

Gli esiti delle attività investigative mostrano che l'hashish, di origine pressoché esclusivamente marocchina, giunge sul mercato nazionale seguendo direttrici oramai consolidate, che vedono la Spagna ricoprire un ruolo di hub europeo, funzionale alla ricezione dal Marocco ed allo stoccaggio dei grandi quantitativi da introdurre nelle piazze di consumo europee (specialmente francesi ed italiane). Si segnala, tuttavia, come negli ultimi anni si sia registrata una progressiva ricerca, da parte di trafficanti nordafricani, di direttrici alternative a quelle tradizionali con il trasferimento di grandi quantitativi di hashish sulle rotte marittime del Mediterraneo orientale in direzione della Libia, dell'Egitto e della Turchia.

Nel settore, oltre al suddetto tradizionale coinvolgimento delle reti marocchine, permane una forte implicazione delle organizzazioni criminali italiane, tra le quali emergono compagini organiche o, comunque, contigue alla Camorra ed alla 'Ndrangheta, che vantano interessi assolutamente consolidati nella penisola iberica.

Per quanto attiene alla commercializzazione della cocaina, l'affidabilità ottenuta nel corso dei decenni presso i narcotrafficanti colombiani, pone la 'Ndrangheta in una posizione di assoluto predominio anche in quelle nazioni, come ad esempio il Canada, gli Stati Uniti, la Germania, l'Olanda ed il Belgio, dove la stessa ha saputo radicarsi con proprie affiliazioni.

L'autorevolezza acquisita e la grandissima disponibilità di denaro contante hanno consentito alla matrice calabrese di mantenere invariate le proprie opportunità di organizzare il grande traffico di cocaina nonostante le evoluzioni che il fenomeno ha registrato in Colombia nel corso degli ultimi anni.

Anche la Camorra, seppure per traffici quantitativamente e qualitativamente inferiori, agisce su base internazionale attraverso contatti diretti con i narcotrafficienti colombiani e/o per il tramite di propri emissari stanziali in Sud America che ricoprono funzioni di broker.

A differenza della 'Ndrangheta, i numerosissimi clan camorristici non appaiono inclini a costituire solide alleanze. L'illecita attività, al contrario, costituisce motivo di sanguinosi conflitti funzionali all'affermazione della supremazia territoriale, in uno scenario che appare assai frammentario e disomogeneo.

Cosa nostra, seppure priva delle elevate capacità di gestione dei traffici detenute fino agli anni '90, conferma l'interesse allo specifico settore criminale, sia per la quantità di contante che lo stesso genera (utile anche a sostenere gli affiliati in carcere, le loro famiglie e le spese relative ai procedimenti penali) e sia per il controllo delle attività criminali sul territorio. In assenza di qualificati contatti nelle aree di produzione, le organizzazioni criminali siciliane sembrano utilizzare saldature con le omologhe associazioni campane e calabresi.

La Criminalità organizzata pugliese opera avvalendosi soprattutto delle reti di relazioni e delle sinergie operative instaurate con i sodalizi criminali albanesi. Anche in questo caso, il traffico di stupefacenti rappresenta il settore di affari più direttamente connesso al controllo delle attività criminose del territorio e, pertanto, spesso costituisce spesso causa di conflitti.

Le persone deferite all'Autorità Giudiziaria nell'arco temporale di riferimento, sono state 32.992, con un incremento del 17,63% rispetto al 2015.

I cittadini italiani denunciati sono stati 20.369, pari al 61,74% del totale, mentre gli stranieri sono stati 12.623, pari al 38,26% del numero complessivo.

L'incidenza delle donne e dei minori è stata, rispettivamente, del 6,74% e del 4,16%.

In particolare, è stata registrata una flessione del numero delle denunce per i reati correlati alle droghe sintetiche (-12,30%) mentre sono stati registrati incrementi riguardo alla marijuana (+34,91%), alla

cocaina (+17,87%), all'hashish (+16,14%), all'eroina (+11,31%), alla coltivazione illecita delle piante di cannabis(+4,99%) e per altre droghe (+3,93%).

Il maggior numero di persone denunciate per tipologia di stupefacente è stato segnalato per la cocaina (10.980 casi). Per l'hashish sono state deferite 8.421 persone, per la marijuana 6.411, per l'eroina 3.680 e per le piante di cannabis 1.495 soggetti.

I soggetti coinvolti risultano distribuiti per il 38,69% al nord Italia, per il 33,86% al sud e nelle isole e per il 27,45% al centro.

Dei 32.992 deferimenti all'Autorità Giudiziaria, 30.852 riguardano reati di coltivazione, traffico e spaccio, 2.132 sono relativi a reati associativi finalizzati al traffico illecito di stupefacenti. Nelle restanti 8 segnalazioni, la denuncia attiene ad altre tipologie di reato.

Le operazioni antidroga portate a termine dalle forze di polizia nel 2016 sono state 23.734, con un incremento del 23,04% rispetto all'annualità precedente.

Tali operazioni si riferiscono esclusivamente agli illeciti di carattere penale e non comprendono gli interventi che si concludono in provvedimenti amministrativi.

L'attività di polizia ha interessato tutte le droghe il cui traffico e commercio illecito sono vietati dalla legge.

La preponderanza degli interventi è stata realizzata al nord (il 40,20% delle operazioni). Al sud e nelle isole nonché nel centro Italia sono state concluse, rispettivamente, il 31,73% ed il 28,07% delle attività antidroga.

Nel 2016 sono stati complessivamente sequestrati 71.671,52 kg. di droga, con un decremento del 14,86% rispetto al 2015; nello specifico, sono stati rilevati, rispetto all'anno precedente, incrementi nei sequestri di cocaina (+16,12%), di marijuana (+347,15%), di piante di cannabis (+233,65%) e di droghe sintetiche in kg. (+25,43%).

Sono risultati, invece, in diminuzione i sequestri di eroina (-35,50%), di hashish (-64,81%) e di droghe sintetiche in dosi (-28,50%). Esaminando per macroaree i dati relativi ai sequestri, il 56,08% del totale è stato operato al sud e nelle isole, il 22,91% al centro ed il 21,01% al nord.

In termini quantitativi, il provvedimento più significativo è stato eseguito nel mese di luglio 2016 nelle acque antistanti il porto di Civitavecchia (3.326,80 kg. Di hashish sequestrati).

Nel corso del 2016 sono decedute 266 persone per abuso di sostanze stupefacenti, con un decremento del 13,62% rispetto al 2015.

TRAFFICO DI ESSERI UMANI E L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Il fenomeno migratorio è strettamente legato agli squilibri economici, demografici e politici che caratterizzano principalmente l'area africana ed asiatica.

La disomogenea distribuzione della popolazione e della ricchezza, l'instabilità di alcune regioni provocata da guerre e conflitti etnici e religiosi costituiscono i "fattori di spinta" che inducono masse di individui a rischiare la vita pur di raggiungere condizioni esistenziali migliori.

I dati sulla dichiarata nazionalità dei migranti arrivati via mare in Italia

testimoniano come le rotte dei clandestini si sovrappongano, di fatto, a quelle dei profughi provenienti da aree di conflitto o di elevate condizioni di insicurezza.

Le organizzazioni criminali transnazionali esercitano un pervasivo controllo sui movimenti migratori illegali, gestendo l'assistenza logistica necessaria per il trasferimento degli stranieri ed organizzando, in una fase successiva, il loro sfruttamento a destinazione (c.d. trafficking). Le consorterie straniere tendono anche ad estendere la loro operatività a settori delinquenziali di minore spessore (come falsificazione di documenti e corruzione) funzionali alle fattispecie in esame.

In tale contesto, si evidenzia la crescente propensione delle strutture malavitose più qualificate – soprattutto di matrice albanese, nordafricana, nigeriana, est-europea e cinese – a gestire l'intera filiera delle attività che sottendono allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina e alla tratta di persone.

Il fenomeno si differenzia, tuttavia, notevolmente in base alla provenienza dei flussi, alle rotte seguite ed al modus operandi adottato.

I migranti illegali provengono principalmente dal sud-est asiatico (Filippine, Sri Lanka, India, Pakistan e Bangladesh) e dalla Cina, dal centro-nord del continente africano e dal Corno d’Africa, dai Paesi dell’ex blocco sovietico e da quelli dell’Europa dell’Est.

Per quanto riguarda la frontiera terrestre, la principale modalità operativa a cui ricorrono le organizzazioni criminali per introdurre consistenti gruppi di immigrati in Italia – attraverso il confine con la Slovenia ed il valico italo-francese di Ventimiglia – è rappresentata dall’occultamento dei clandestini all’interno dei veicoli adibiti al trasporto di merci.

La rotta balcanica, ancorché meno utilizzata rispetto al passato, continua ad essere percorsa da immigrati originari dei Paesi dell’Europa centro-orientale: jugoslavi, macedoni, bosniaci, romeni e moldavi; ma è anche frequente l’utilizzo di tale itinerario da parte di profughi curdi, iraniani e asiatici del sub-continente indiano (cingalesi e pakistani) e dell’estremo Oriente (cinopopolari).

Per quanto attiene alla frontiera marittima, gli arrivi in Italia dei migranti avvengono solitamente attraverso il trasporto su natanti di piccole dimensioni (pescherecci, motoscafi, gommoni), ovvero su “navi madre” che non accedono alle acque territoriali nazionali ma trasbordano i passeggeri su imbarcazioni più piccole, successivamente orientate verso la costa o lasciate alla deriva in prossimità di essa.

In merito, la Libia si conferma il bacino privilegiato ove confluiscono extracomunitari di differenti etnie, che si imbarcano prevalentemente in direzione dell’isola di Lampedusa e delle coste meridionali della Sicilia nonché della Calabria orientale e della Puglia salentina. Infatti, la rotta libica si è rivitalizzata a seguito degli sconvolgimenti causati, prima, dalla cd. “primavera araba” e, successivamente, dalla penetrazione dello Stato Islamico, che hanno determinato l’attuale stato di conflitto sociale e politico di quel Paese.

Numerose indagini di polizia concluse nel corso degli ultimi anni hanno evidenziato il dinamismo sul territorio nazionale di gruppi curdo-iracheni, mediorientali, turchi (di etnia curda) e del sub-continente indiano, con referenti in madrepatria e basi logistiche-operative nel quadrante turco-greco, attivi nel reclutamento e nel trasporto illegale di connazionali e, ultimamente, di profughi siriani ed afgani. Tali sodalizi sfruttano la direttrice marittima ionico-adriatica, trasportando i migranti a bordo di imbarcazioni private salpate dalle coste turche e greche, ovvero a bordo di veicoli imbarcati su traghetti di linea che collegano i principali porti della penisola ellenica con quelli adriatici dell'Italia.

I clandestini che fanno ingresso in Italia attraverso la frontiera aerea (specialmente africani ed asiatici) utilizzano documenti o visti d'ingresso falsi o contraffatti che acquistano dai trafficanti e che devono restituire all'organizzazione criminale dopo l'ingresso nel nostro Paese.

La tratta degli esseri umani (trafficking), come fenomeno criminale gravemente lesivo dei diritti fondamentali, può innestarsi sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (smuggling) di cui, pertanto, rappresenta una più grave specificità e costituisce una significativa fonte di reddito per il crimine transnazionale.

L'analisi dei dati statistici relativi alle persone denunciate/arrestate per delitti di tratta degli esseri umani 23, relativamente al quinquennio 2012-2016, ha complessivamente manifestato un andamento decrescente fino al 2014 ed altalenante nel biennio successivo.

Il fenomeno migratorio

In Italia, alla data del 31 dicembre 2016, erano presenti 4.001.375 cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno, di cui 616.847 iscritti sul titolo di soggiorno di altro titolare.

Tra le comunità più numerose si evidenziano quelle:

- marocchina (517.185, di cui 113.573 iscritti sul titolo di soggiorno del genitore o dell'affidatario);
- albanese (488.964, di cui 93.018 iscritti sul titolo di soggiorno del genitore o dell'affidatario);

- cinese (326.732, di cui 51.464 iscritti sul titolo di soggiorno del genitore o dell'affidatario);
- ucraina (239.351, di cui 10.328 iscritti sul titolo di soggiorno del genitore o dell'affidatario);
- indiana (173.685, di cui, 25.836 iscritti sul titolo di soggiorno del genitore o dell'affidatario).

Dalla sottostante tabella si evince l'incremento del flusso migratorio illegale via mare diretto in Italia.

STRANIERI IRREGOLARI SBARCATI IN ITALIA

LOCALITA'	2015	2016
Lampedusa, Linosa e Lampione	21.692	11.557
Altre località della provincia di Agrigento	5.082	3.526
Altre località della Sicilia	77.935	108.623
Puglia	11.190	12.331
Calabria	29.437	31.450
Sardegna	5.451	9.078
Campania	2.556	4.871
Liguria	499	0
Totale sbarcati	153.842	181.436

Alla data del 31 dicembre 2016, dei 181.436 migranti giunti in Italia via mare, 177.191 provengono dai Paesi del nord Africa e 162.258 dalla sola Libia.

La situazione di instabilità politica nell'area nonché la minaccia di organizzazioni radicali islamiste che non esitano a far ricorso alla forza ed all'annientamento degli oppositori (tra cui Isis e Boko Haram) hanno determinato l'intensificazione dei flussi migratori verso l'Europa.

Il dato dei 181.436 migranti sbarcati al 31 dicembre 2016 (superiore di ben 27.594 unità rispetto al dato dello scorso anno) è dovuto, soprattutto, al deciso aumento dei migranti provenienti dalla Nigeria (+15.314 rispetto al 2015), dalla Guinea (+10.713 rispetto al 2015) e dalla Costa d'Avorio (+8.624 rispetto al 2015), al quale si contrappone una marcata diminuzione degli Eritrei (-18.444 rispetto al 2015) e dei Somali (-5.152 rispetto al 2015).

Emerge, altresì, l'intensificazione del flusso dei migranti provenienti da alcuni Paesi asiatici come Bangladesh, Pakistan, Afghanistan ed Iran a fronte di una sostanziale diminuzione di quello dalla Siria e dalla Palestina.

Mete preferite per gli sbarchi sono state le coste della Sicilia e quelle dalla Calabria ove spesso sono stati accompagnati i migranti precedentemente soccorsi dalle unità della Marina Militare, nell'ambito dell'operazione "Triton" alla quale partecipano anche altri Stati Membri dell'Unione Europea.

Nella sottostante tabella si riportano, in ordine decrescente, le prime 10 nazionalità dei clandestini sbarcati nel 2015 e nel 2016:

Nazionalità ⁽²⁴⁾ dei clandestini sbarcati


<i>Nazionalità</i>	<i>2015</i>	<i>Nazionalità</i>	<i>2016</i>
Eritrea	39.162	Nigeria	37.551
Nigeria	22.237	Eritrea	20.718
Somalia	12.433	Guinea	13.342
Sudan	8.932	Costa d'Avorio	12.396
Gambia	8.454	Gambia	11.929
Siria	7.448	Senegal	10.327
Senegal	5.981	Mali	10.010
Mali	5.826	Sudan	9.327
Bangladesh	5.040	Bangladesh	8.131
Marocco	4.647	Somalia	7.281
Altre nazionalità	33.682	Altre nazionalità	40.424
TOTALE	153.842		181.436

Nei confronti degli stranieri illegalmente soggiornanti la strategia per consentire il loro effettivo rimpatrio è stata attuata principalmente mediante il trattenimento presso i centri, la cooperazione con le Autorità diplomatiche e la predisposizione di voli charter.

In particolare, nel corso del 2016 i respingimenti dei Questori sono stati 1.528 (rispetto ai 1.345 del 2015) mentre i voli di rimpatrio sono stati 62 (rispetto ai 93 dell'anno precedente).

DELITTUOSITA' IN ITALIA


In Italia, nel corso degli ultimi anni (2008-2016), il totale generale dei delitti ha mostrato un trend altalenante, in quanto, alle flessioni del 2009 e 2010 ha fatto seguito un incremento nei tre anni successivi; il valore è nuovamente diminuito nel 2014 e nel 2015; il dato del 2016 conferma il trend decrescente, con una flessione del 7,44%.



La flessione dei reati riscontrata nel 2016 ha riguardato, in particolare, le rapine (-6,13%), i furti (-7,99%), le estorsioni (-2,75%), lo sfruttamento della prostituzione/pornografia minorile (-11,02%), gli incendi (-10,40%); risultano, invece, in aumento le violenze sessuali (+1,15%), l'usura (+8,80%), le truffe e le frodi informatiche (+4,45%), i reati in materia di stupefacenti (+10,79%) ed i delitti informatici (+9,85%).

Nel 2016, inoltre, sono stati commessi 40025 omicidi volontari rispetto ai 471 del 2015 (decremento del -15,07%). Gli omicidi ascrivibili a contesti di criminalità organizzata hanno fatto registrare un lievissimo incremento, con 54 26 casi nel 2016 rispetto ai 50 del 2015.

Omicidi volontari consumati 2008-2016



**(escluse le 366 vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013)*


La criminalità nelle grandi aree urbane

Come evidenziato, nel 2016 sono stati commessi 2.487.389 delitti, con un decremento del -7,44% rispetto ai 2.687.249 del 2015.

Analizzando i dati relativi ai reati predatori più diffusi (furti e rapine) disaggregati per macroaree ed esaminando, nello specifico, le realtà metropolitane di Torino, Milano e Genova al Nord; Ancona, Firenze e Roma al Centro; Napoli, Bari e Palermo al Sud, si rileva quanto segue:

FURTI:

- al Nord è stato commesso il 51,30% del totale nazionale (1 furto ogni 40 abitanti), al Centro il 23,90% (1 furto ogni 42 abitanti), al Sud il 24,80% (1 furto ogni 58 abitanti);
- nelle citate 9 città campione è stato consumato il 26,73% dei furti registrati in ambito nazionale nel 2016;
- nelle aree di Torino, Milano e Genova è stato commesso il 22,83% dei furti consumati nel Nord;
- nelle aree di Ancona, Firenze e Roma è stato commesso il 42,49% degli specifici delitti del Centro Italia;
- nelle aree di Napoli, Bari e Palermo è stato commesso il 19,60% dei furti del Sud.



Tra le città prese in esame:

o Milano ha un'incidenza del 34,82% sui furti consumati in Lombardia e del 13,85% su tutti quelli commessi nel Nord Italia;


o Roma ha un'incidenza pari al 70,34% del totale regionale e al 35,41% di quello del Centro Italia;

o per Napoli l'incidenza è pari al 30,87% del totale regionale ed al 10,33% di quello del Sud.

RAPINE

- al Nord è stato commesso il 39,68% del totale nazionale (1 rapina ogni 2.124 abitanti), al Centro il 18,84% (1 rapina ogni 2.159 abitanti), al Sud il 41,48% (1 rapina ogni 1.425 abitanti);
- complessivamente nelle 9 città campione soprari chiamate è stato commesso il 37,88% delle rapine consumate in ambito nazionale;
- nella macroarea di Torino, Milano e Genova è stato commesso il 36,51% del totale delle rapine che hanno interessato il Nord del Paese;
- nella macroarea di Ancona, Firenze e Roma è stato consumato il 52,43% del totale delle rapine commesse al Centro;
- nella macroarea di Napoli, Bari e Palermo è stato consumato il 32,59% del totale delle rapine commesse al Sud.

Rapine commesse nel 2016



Tra le città prese in esame:

o per la città di Milano si registra un'incidenza del 47,64% sul totale regionale e del 21,66% nella relativa macroarea;

o per la città di Roma l'incidenza specifica è del 76,19% in ambito regionale e del 45,36% nella relativa macroarea;

o per la città di Napoli l'incidenza regionale è del 38,37% e del 22,25% nella relativa macroarea.

Da un approfondimento delle specifiche tipologie che incidono maggiormente sul fenomeno, si evidenzia, in ambito nazionale, una diminuzione del 16,38% per le rapine in abitazione (che rappresentano il 7,78% circa del totale delle rapine commesse), del 9,16% per le rapine in esercizi commerciali (che incidono per il 14,73% sul totale delle rapine consumate), del 2,42% per le rapine in pubblica via (che rappresentano il 54,74% del totale) e del 28,73% per le rapine in banca (1,71% del totale).

Violenze sessuali

Nell'anno 2016 sono state consumate 4.046 violenze sessuali (nel 2015 erano state 4.000) ed in 3.928 casi ne sono stati scoperti i presunti autori.

L'azione di contrasto delle Forze di Polizia ha consentito di denunciare/arrestare complessivamente 3.928 persone. I dati non hanno subito particolari mutazioni relativamente alla nazionalità degli autori:


_ 2.426 segnalazioni hanno riguardato i cittadini italiani, con un'incidenza pari al 61,76% delle persone denunciate/arrestate complessivamente per violenze sessuali;

_ 276 segnalazioni si riferiscono a romeni, con un'incidenza del 7,03%;

_ i marocchini con 240 segnalazioni si sono attestati su un'incidenza del 6,11%;

_ gli albanesi con 104 segnalazioni hanno fatto registrare un'incidenza pari al 2,65%;

_ i nigeriani con 74 segnalazioni incidono per l'1,88%.



Delitti commessi da stranieri

Le vittime di violenza sessuale nel 2016 sono state per l'88,69% donne, prevalentemente di nazionalità italiana (72,26%), seguite dalle romene (6,29%), dalle nigeriane (2,10%) e dalle marocchine (1,97%).

Nel 2016 sono stati 1.028 i minorenni complessivamente vittime di violenze sessuali, con un aumento rispetto all'anno precedente (+6,75%).

La popolazione straniera residente nel 2016 sul territorio nazionale (5.047.028 persone) rappresenta l'8,33% del totale. Le comunità straniere più numerose sono quella romena (1.168.552 residenti), albanese (448.407), marocchina (420.651), cinese (281.972) ed ucraina (234.354).


Analizzando i dati relativi all'azione di contrasto effettuata sul nostro territorio dalle Forze di Polizia, nell'anno in esame, si riscontrano 261.304 segnalazioni a carico degli stranieri resisi responsabili di attività illecite (riferite a persone denunciate ed arrestate), pari al 29,24% dello specifico totale generale; il dato risulta in diminuzione rispetto a quello del 2015 allorquando le segnalazioni erano state 307.781, pari al 31,99% del totale.

Il maggior numero di segnalazioni a carico di stranieri è stato registrato per i romeni (48.256, pari al 18,47% di quelle riferite agli stranieri ed al 5,40% del totale), seguiti dai marocchini (40.723, pari al 15,58% degli stranieri ed al 4,56% del totale), dagli albanesi (24.075, pari al 9,21% degli stranieri ed al 2,69% del totale), dai tunisini (17.643, pari al 6,75% degli stranieri e all'1,97% del totale), dai nigeriani (10.567, pari al 4,04% degli stranieri e all'1,18% del totale), dai senegalesi (10.274, pari al 3,93% degli stranieri e all'1,15% del totale), dagli egiziani (6.959, pari al 2,66% degli stranieri ed allo 0,78% del totale), dai cinesi (5.797, pari al 2,22% degli stranieri ed allo 0,65% del totale), dai moldavi (4.182, pari all'1,60% degli stranieri ed allo 0,47% del totale), dai pakistani (3.877, pari all'1,48% degli stranieri ed allo 0,43% del totale), dagli ucraini (3.656, pari all'1,40% degli stranieri ed allo 0,41% del totale), dai gambiani (3.646, pari all'1,40% degli stranieri e dello 0,41% del totale) e

dai Bengalesi (3.537 pari all'1,35% degli stranieri ed allo 0,40% del totale).


Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento degli stranieri in ricorrenti attività delittuose, ad esempio:

- furti: le segnalazioni riferite agli stranieri denunciati e/o arrestati nel 2016 (49.426) rappresentano il 42,72% del totale per tale delitto. Il maggior numero di segnalati è di nazionalità romena (16.210, pari al 32,80% degli stranieri ed al 14,01% del totale), seguiti dai marocchini (6.116, pari al 12,37% degli stranieri ed al 5,29% del totale), dagli albanesi (5.756, pari al 11,65% degli stranieri ed al 4,97% del totale) e dai tunisini (2.194, pari al 4,44% degli stranieri ed all'1,90% del totale).



Anche nel 2015 il maggior numero di segnalazioni era stato registrato per i romeni (20.823), seguiti, però, dagli albanesi (6.044) e dai marocchini (5.859).

- rapine: le segnalazioni riferite agli stranieri denunciati e/o arrestati nel 2016 Il maggior numero di segnalati ha riguardato i romeni (1.481, pari al 19,14% degli stranieri ed al 7,00% del totale), seguiti dai marocchini (1.691, pari al 21,86% degli stranieri e al 7,99% del totale), dai tunisini (668, pari all' 8,63% degli stranieri e al 3,16% del totale) e dagli albanesi (635, pari all' 8,21% degli stranieri e al 3,00% del totale). (7.737) per tale reato rappresentano il 36,55% del totale per lo specifico delitto.



Nel 2015 il maggior numero di segnalati aveva riguardato romeni (1.839, pari al 20,83% degli stranieri ed all'8,51% del totale), marocchini (1.708, pari al 19,35% degli stranieri e al 7,90% del totale), albanesi (896, pari al 10,15% degli stranieri e al 4,15% del totale) e tunisini (686, pari al 7,77% degli stranieri e al 3,17% del totale)

ANALISI DI CONTESTO INTERNO

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.949
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.		7.656
di cui:		maschi		n. 3.933
		femmine		n. 3.723
nuclei familiari		n.		3.018
comunità/convivenze		n.		2
Popolazione al 01 gennaio 2017		n.		7.546
Nati nell'anno	n.	83		
Deceduti nell'anno	n.	53		
saldo naturale		n.		30
Immigrati nell'anno	n.	409		
Emigrati nell'anno	n.	329		
saldo migratorio		n.		80
Popolazione al 31-12-2017		n.		7.656

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,30 %
	2014	1,30 %
	2015	1,15 %
	2016	1,06 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,57 %
	2014	0,59 %
	2015	0,49 %
	2016	0,62 %
	2017	0, %


2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio continua a risentire della congiuntura economica sfavorevole che ha portato ad una forte crisi del settore occupazionale. L'Ente, nel corso degli ultimi anni, ha registrato interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche e l'impossibilità di sostenere impegni di spesa per le necessità primarie.


Gli interventi di natura sociale sono definiti in ambito di distretto socio-sanitario e nell'attuale Piano di Zona. Nel corso di quest'ultimi anni le risorse a disposizione degli enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite e questo ha influito sulla tipologia degli interventi da mettere in campo.

Si riporta di seguito l'andamento demografico del Comune di Mozzecane dall'anno 2008 all'anno 2017.

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE



ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE M/F



2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in tre distinti settori:

settore primario: raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva;

settore secondario: congloba ogni attività industriale;

settore terziario: volto alla produzione e fornitura di servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario e secondario.

Il tessuto economico di Mozzecane è caratterizzato soprattutto da aziende di piccola-media dimensione, tranne che per un numero limitato di grandi realtà produttive industriali.

Il settore primario, come si evince dai dati sottoriportati, che riassumono la situazione imprenditoriale sul territorio comunale, non risulta particolarmente rilevante ed il numero di addetti nel settore risulta essere limitato. Anche in questo settore il contesto produttivo è caratterizzato da piccole - medie imprese.


Il settore terziario, invece, è in continua progressione.

I dati che seguono riassumono la situazione delle imprese per sezione di attività economica nel Comune di Mozzecane:

Mozzecane

	2015	2016	30 giugno 2017	Var. % 2016/2015	Var. % 30.6.2017/30.6.2016	% sul totale imprese reg. al 30 giugno 2017
Imprese registrate	602	610	605	1,3	-1,6	100,0
di cui:						
Società di capitale	101	112	114	10,9	5,6	18,8
Società di persone	111	109	111	-1,8	1,8	18,3
Imprese individuali	375	373	365	-0,5	-4,2	60,3
Altre forme	15	16	15	6,7	-11,8	2,5
Imprese attive	558	570	565	2,2	-0,7	
Localizzazioni attive (imprese + unità locali)	636	649	647	2,0	-0,3	


	2015	2016	30 giugno 2017	% sul totale imprese reg. al 30 giugno 2017	2016
Imprese registrate:					
Artigiane	205	196	189	31,2	
Femminili	110	113	112	18,5	
Giovanili	61	65	62	10,2	
Straniere comunitarie	15	16	17	2,8	
Straniere extracomunitarie	44	48	48	7,9	
					2.156



	2015	2016
Tasso di natalità (per 100 imprese)	5,8	6,5
Tasso di mortalità* (per 100 imprese)	5,3	5,0
Tasso di evoluzione (per 100 imprese)	0,5	1,5

* Al netto delle cancellazioni d'ufficio

ATECO 2007	2015	2016	30 giugno 2017
Imprese registrate	602	610	605
di cui:			
Agricoltura	110	110	111
Industria	85	86	87
Costruzioni	107	108	104
Commercio	121	128	127
Servizi di alloggio e ristorazione	22	22	20
Servizi alle imprese e alle persone	137	137	137
Imprese n.c.	20	19	19



Imprese settore manifatturiero*	2015	2016	30 giugno 2017
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	19	23	24
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia	22	20	20
Industrie alimentari	11	10	10
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	6	6	6
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine	5	6	6
Altre attività	17	16	16

* Ordinate per principali settori del 2016

	2015	2016	2015	2016
Imprese registrate per Km ²	24,2	24,5		
Imprese registrate per 1.000 abitanti	80,2	80,8	Fallimenti	0
Numero sportelli bancari	3	3	Turismo: arrivi	1.432
Sportelli bancari per 1.000 imprese reg.	5,0	4,9	Turismo: presenze	2.910
				1.317
				3.546



Elaborazioni Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere, Istat, Banca d'Italia, Regione Veneto

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		24,71	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		3
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	10,00
	* Comunali	Km.	42,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Deliberazione C.C. n. 14 del 09.04.2002
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> D.G.R.V. n. 2947 del 17.09.2004
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	-	-	C.1	6	1
A.2	-	-	C.2	-	-
A.3	-	-	C.3	3	3
A.4	-	-	C.4	2	2
A.5	-	-	C.5	8	8
B.1	2	1	D.1	2	-
B.2	-	-	D.2	-	-
B.3	3	1	D.3	3	-
B.4	-	-	D.4	3	3
B.5	-	-	D.5	3	3
B.6	-	-	D.6	-	-
B.7	1	1	Dirigenti	-	-
TOTALE	6	3	TOTALE	30	20

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N° in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N° in servizio
A	-	-	A	-	-
B	4	3	B	-	-
C	6	4	C	3	2
D	3	1	D	3	2
Dir	-	-	Dir	-	-
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N° in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N° in servizio
A	-	-	A	-	-
B	-	-	B	-	-
C	4	3	C	3	3
D	2	1	D	-	-
Dir	-	-	Dir	-	-
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N° in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N° in servizio
A	-	-	A	-	-
B	2	-	B	6	3
C	3	2	C	19	14
D	3	2	D	11	6
Dir	-	-	Dir	-	-
			TOTALE	36	23

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Servizi Istituzionali	Dott.ssa Elisabetta Soave
Responsabile Settore Risorse Interne e Tributi	Dott.ssa Katia Mantovani
Responsabile Settore Territorio ed Ambiente	Arch. Gianluca Felici
Responsabile Settore Servizi alla Persona	Dott. Umberto Bertezolo

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Scuole materne	n.	182	posti n.	252	252				252				280							
Scuole elementari	n.	382	posti n.	500	500				500				500							
Scuole medie	n.	242	posti n.	300	300				300				300							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
Rete fognaria in Km																				
- bianca	6,00				6,00				6,00				6,00							
- nera	6,00				6,00				6,00				6,00							
- mista	20,00				20,00				20,00				20,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km	34,00				34,00				34,00				34,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
	mq.	80.000,00	mq.	80.000,00	mq.	80.000,00	mq.	80.000,00	mq.	80.000,00	mq.	80.000,00	mq.	80.000,00						
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.100	n.	1.100	n.	1.100	n.	1.100	n.	1.100	n.	1.100	n.	1.100						
Rete gas in Km	41,00				41,00				41,00				41,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	32.000,00				32.000,00				32.000,00				32.000,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7						
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27						
Altre strutture (specificare)																				

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	U.M.	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le pubbliche amministrazioni debbono adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della L. n. 190 del 2012.

Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative.

Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e con il Piano delle Performance.

In parallelismo con il periodo considerato dal P.N.A., i P.T.P.C. debbono coprire un periodo triennale.

L'adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati dall'amministrazione sul sito *internet* ed *intranet*, nonché mediante segnalazione via *mail* personale a ciascun dipendente e collaboratore, analogamente in occasione della prima assunzione in servizio.

In fase di elaborazione del presente Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Comune ha provveduto alle forme di consultazione pubblica pubblicando nel mese di gennaio 2019 sul proprio sito istituzionale l'Avviso Pubblico ad oggetto "Consultazione per l'aggiornamento e le integrazioni del piano comunale per la prevenzione della corruzione" secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012. Al fine, infatti, di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, le amministrazioni debbono realizzare delle forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, per la predisposizione del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione, della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché sui risultati del monitoraggio sull'implementazione delle relative misure. Le amministrazioni debbono poi tener conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C. e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. Pertanto, a mezzo dell'Avviso Pubblico per assicurare il massimo coinvolgimento, i cittadini, le organizzazioni sindacali rappresentative presenti nell'amministrazione, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi

e dei soggetti che operano e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'amministrazione sono stati invitati a far pervenire entro il 30 gennaio 2019 proposte ed osservazioni per l'aggiornamento del vigente piano comunale della prevenzione della corruzione del Comune di Mozzecane e la redazione del piano per la prevenzione della corruzione 2019/2021. Alla data fissata non sono pervenuti contributi in merito.

Ambito soggettivo

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione definito dalla legislazione vigente all'epoca dell'adozione del PNA, si devono registrare le innovazioni legislative (D.Lgs. 97/2016) e la determinazione n. 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2018.

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è intervenuto sempre il D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al D.Lgs. 33/2013 sia alla L. 190/2012.

Le modifiche hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione. Questi ultimi, inoltre, sono distinti tra soggetti che adottano il PTPC e quelli che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare il d.lgs. 97/2016 inserisce all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43. Esso individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

Per quanto riguarda in generale le altre misure di prevenzione della corruzione in attuazione della L. 190/2012, il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la L. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La disciplina in materia di trasparenza si applica pienamente alle pubbliche amministrazioni, intese come *«tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione»* (art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013).

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, adottano PTPC per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012).

Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati

Il legislatore ha disciplinato in modo unitario, in via residuale e speciale, altri soggetti che hanno natura e caratteristiche organizzative differenti fra loro, ovvero gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati. Per quanto concerne la trasparenza, l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone infatti che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a:

a) enti pubblici economici e ordini professionali;

b) società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. 175/2016. Sono escluse, invece, le società quotate come definite dallo stesso D.Lgs. 175/2016.

c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, *«in quanto compatibile»*.

Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall'art. 41 citato si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione *ex d.lgs. n. 231 del 2001* con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Nei casi in cui ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..

Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati

Il legislatore ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati. Con determinazione n. 1134 del 08/11/2017 l'ANAC ha approvato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

L'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone che alle società in partecipazione, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (schema di testo unico) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni *«in quanto compatibile»* e *«limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»*.

Per i suddetti soggetti, invece, l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l'impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all'attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001.

IL PROCESSO DI REDAZIONE E ADOZIONE DEL PTCP

Il presente Piano Triennale della prevenzione della corruzione ha seguito un processo di redazione che ha visto coinvolti i Responsabili di Settore in particolare nella fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, nell'analisi complessiva dei procedimenti e processi amministrativi attinenti alla propria area di competenza al fine di giungere ad una mappatura completa di tali procedimenti.

Secondo la determinazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 la procedura di approvazione del Piano Anticorruzione necessita di un coinvolgimento degli organi di indirizzo dell'ente locale. Per quanto riguarda il Comune tale coinvolgimento risulta dagli obiettivi strategici delineati dal Consiglio Comunale ed inseriti nel DUP 2019/2021 sottoposto all'adozione della Giunta Comunale e all'approvazione dello stesso Consiglio comunale.

Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC ha provveduto all'“*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”

Modalità di redazione del PTCP

Il PTCP 2019/2021 costituisce un aggiornamento ad integrazione del PTCP 2018/2020 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 12 del 29.01.2018. L'attività di aggiornamento è stata effettuata tenendo conto dei seguenti documenti: la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza relativamente all'anno 2018; gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione della trasparenza; gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2017 e 2018.

Ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. a) della Legge n. 190/2012 il PTCP deve individuare “le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei Responsabili di Settore, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”. Per quanto riguarda il coinvolgimento degli stakeholder esterni, in fase di elaborazione del presente Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Comune ha provveduto alle forme di consultazione pubblica pubblicando nel mese di dicembre sul proprio sito istituzionale l'Avviso Pubblico ad oggetto “Consultazione per l'aggiornamento e le integrazioni del piano comunale per la prevenzione della corruzione” secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012. A mezzo dell'Avviso Pubblico si è assicurato il massimo coinvolgimento invitando a far pervenire entro il 30 gennaio 2019 proposte ed osservazioni per la redazione del piano per la prevenzione della corruzione 2019/2021. Non sono pervenute osservazioni.

L'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione si è articolata nelle seguenti fasi.

Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni Area organizzativa dell'ente, sono ritenute “aree di rischio” quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle seguenti macro.

AREE DI RISCHIO

AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera), incarichi e nomine.

AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture).

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

AREA E – provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa.

AREA F - gestione del processo di irrogazione delle sanzioni amministrative (anche CdS) e gestione dei tributi / tariffe.

AREA G – affari legali e contenzioso.

Si precisa che le Aree indicate alle precedenti lettere A, B, C e D sono le “Aree di rischio comune e obbligatorie” indicate sia dal comma 16 dell’art. 1 della L. 190/2012 che nell’allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione CiVIT n. 72/2013 del 11 settembre 2013. Le aree E, F e G sono state inserite secondo quanto disposto al punto 6.3, lett. b) della determinazione Anac n. 12/2015. Per quanto concerne l’attività inerenti i “Rifiuti”, il cui monitoraggio è suggerito dal medesimo punto della citata determinazione, si fa presente che non è stata inserita tra le aree di rischio in quanto il servizio è completamente esternalizzato.

Censimento dei processi e procedimenti

- In conformità all’art. 1, comma 15, della L.190/2012, in fase di stesura del PTCP 2014/2016 e 2015/20175, è stato predisposto un primo elenco di procedimenti al fine di censirne le tempistiche favorendone la trasparenza. In itinere è stato richiesto ai Responsabili di Settore a ciascuno per competenza, di identificare i principali procedimenti amministrativi ampliando o integrando l’elenco dove necessario ai fini della maggior completezza possibile ed individuando, per ciascun procedimento, i tempi delle diverse fasi e i possibili fattori di rischio;
- A seguito della raccolta delle schede dei procedimenti amministrativi, i Responsabili di Settore, di concerto con il Responsabile per l’anticorruzione, hanno individuato una serie di procedimenti amministrativi con la rispettiva articolazione in fasi; tale elenco non ha pretesa di esaustività totale, ma si concentra nell’individuazione di un elenco il più completo possibile dei processi maggiormente rilevanti

anche per l'impatto verso l'esterno. L'elenco è soggetto ad un costante monitoraggio in sede di progressivo aggiornamento del PTCP;

- Sono stati, quindi, individuati i procedimenti amministrativi rientranti nelle “Aree di rischio”, al fine di sottoporre tali procedimenti alla fase di analisi del rischio corruttivo. I procedimenti individuati non rientranti nell'ambito delle suddette “Aree di rischio” sono stati presi in considerazione ai fini del Piano Triennale della trasparenza, che, come verrà meglio specificato nella Parte II del presente documento, costituisce lo strumento più idoneo da utilizzare ai fini della prevenzione della corruzione.
- Vista la differenza intrinseca fra processi amministrativi ed il loro possibile grado di scomposizione in fasi, l'elenco non vanta assoluta omogeneità del livello di dettaglio, ma si pone come obiettivo la completezza così come intesa nel punto precedente.
- Nel 2018 non si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento dei processi amministrativi consolidando i risultati del censimento 2017.

Metodologia di analisi e valutazione del rischio corruttivo

Per ogni procedimento individuato nell'ambito delle “Aree di rischio” il Rischio di corruzione è stato valutato attraverso due valori (da 0 a 5) relativi, rispettivamente: alla probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e all'impatto dell'evento corruttivo, utilizzando lo schema previsto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione. Tali valori numerici sono stati individuati sulla base della storia dell'Ente, sulla loro percezione relativa da parte del Responsabile di Settore competente e della casistica di rilievo presente nella letteratura di materia: non possono quindi essere assunti come parametri oggettivi e assoluti, ma dovranno essere valutati come indicatori quali-quantitativi.

Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione

Con riferimento alle “Aree di rischio” sono stati identificati in seno all'ente quei procedimenti ritenuti a maggior rischio.

Nel fare ciò sono state altresì indicate, procedimento per procedimento, le minacce alle quali lo stesso può essere soggetto e previste le contromisure attivabili per evitare il concretizzarsi, in comportamenti illeciti, del rischio corruttivo.

In tale fase sono stati investiti tutti i Responsabili di Settore.

A seguito della raccolta delle schede dei procedimenti amministrativi, è stata convocata una riunione dei Responsabili di Settore presieduta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in cui:

- è stato verificato il materiale proposto dai Responsabili di Settore;
- si è individuato il rischio di corruzione per ciascun procedimento tramite l'analisi del rischio sopra citata individuando così le attività a maggior rischio corruzione.

Metodo adottato per prevenire i rischi corruzione per tutte le tipologie di attività a maggior rischio di corruzione

E' stato condiviso che le misure di base per prevenire i rischi di corruzione sono:

- analisi e descrizione analitica dei procedimenti amministrativi con definizione dei tempi, dei responsabili delle singole fasi, dei documenti richiesti, ecc...
- pubblicazione sul sito dell'ente di tutte le informazioni sul procedimento amministrativo richieste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Si è convenuto infatti che la predeterminazione dell'iter e dei tempi del procedimento e la loro conoscenza all'esterno (mediante la pubblicazione delle relative informazioni sul sito dell'ente) costringa i dipendenti a svolgere – in modo uniforme – tutti i procedimenti dello stesso tipo, garantendo a tutti i cittadini lo stesso trattamento e, nel contempo, consente ai medesimi cittadini la possibilità di controllare se il loro procedimento sia stato svolto secondo le regole prestabilite.

Infatti, la predeterminazione a monte di un percorso “vincolato” consente di svitare tentativi di corruzione e di illegalità, in quanto i margini discrezionali dei vari responsabili dei procedimenti vengono limitati/eliminati e “blindati”.

Pertanto è stato convenuto di collegare gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013, con la normativa anticorruzione (L. n. 190/2012) mediante la formalizzazione di una scheda che contiene due aspetti:

- l'analisi dei procedimenti (responsabili, fasi, tempi, ecc...) e la divulgazione delle relative

informazioni sul sito del Comune. Laddove necessario l'analisi del procedimento (dall'atto iniziale all'atto finale) è stata preceduta dalla descrizione delle attività prodromiche e di quelle successive/attuative. In questo modo è stato possibile "inserire" i singoli procedimenti amministrativi (così come previsti dal D.Lgs. n. 33/2013) nell'ambito di un più ampio e generale concetto di "attività amministrativa" (cui fa invece riferimento la L. n. 190/2012);

- l'analisi delle attività a più elevato rischio di corruzione, più avanti analizzate, identificandole sulla base dell'analisi dei procedimenti appena descritta.

Ai fini dell'aggiornamento del PTCP, seguendo la metodologia sopra descritta, si è proceduto ad implementare il numero dei procedimenti amministrativi rilevati, codificandoli per singola Area organizzativa, attribuendovi il relativo indice di rischio e classificandoli per rischiosità.

Il risultato è esposto in dettaglio nella parte specificatamente dedicata del presente PTCP e pubblicato anche sul sito istituzionale dell'ente.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

La struttura rappresentativa dell'ente è così composta:

SINDACO

GIUNTA COMUNALE

composta da quattro assessori oltre il Sindaco

CONSIGLIO COMUNALE

composto da dodici consiglieri oltre al Sindaco.

REVISORE DEI CONTI

composto da un componente

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O NUCLEO DI VALUTAZIONE

PERSONALE DIPENDENTE

LE FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Le funzioni fondamentali dei comuni, fissate da ultimo dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono le seguenti:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Le funzioni istituzionali vengono svolte direttamente dagli uffici, servizi e dal personale dipendente del Comune di Mozzecane.

Il Segretario Comunale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa.

Vengono svolte da società partecipate le seguenti attività:

distribuzione del gas, tramite Rete Morenica Srl

servizio idrico integrato, tramite Acque Veronesi Scarl

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, tramite Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero

Principali adempimenti

Si tratta principalmente:

- della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- della definizione/aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), entro il 31 gennaio, integrato con sezione Trasparenza;
- della Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre;
- adozione di un codice di comportamento;
- della pubblicazione delle informazioni previste dall'art. 32 della L. 190/2012, entro il 31 gennaio.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza:

- a) propone il piano triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza alla Giunta Comunale che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- b) redige, entro il 15 dicembre, la scheda predisposta dall'Anac che il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a compilare per la predisposizione della relazione prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione
- c) pubblica le informazioni previste dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012, entro il 31 gennaio.
- d) propone, ove possibile, al Sindaco la rotazione degli incarichi dei Responsabili di Settore;
- e) individua, previa proposta dei Responsabili di Settore competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- f) procede (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; ciò in applicazione del regolamento sui controlli interni e/o sentiti i Responsabili di Settore;
- g) propone, anche su proposta dei Responsabili di Settore, il piano annuale di formazione, con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano.

La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stata ridefinita in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, la cui disciplina tende a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza rafforzandone il ruolo mediante il riconoscimento di poteri e funzioni idonei a garantire, anche mediante apposite modifiche organizzative, lo svolgimento dell'incarico con autonomia e propria operatività.

Nell'ente non dotato di figure dirigenziali la scelta di tale soggetto ricade sul Segretario Generale il quale, per il suo ruolo di sovra ordinazione e coordinamento, non svolge attività di amministrazione e gestione attiva nei settori più esposti a rischio corruttivo (Ufficio Contratti, Ufficio Patrimonio) con unica eccezione inerente al ruolo di Responsabile dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari. Al fine di consentire di svolgere il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Segretario Generale può avvalersi del supporto di alcuni Servizi Comunali. Il Comune di Mozzecane (7500 abitanti) e il Comune di Villafranca di Verona (33450 abitanti) costituiscono sede di segreteria convenzionata, la cui titolarità è assegnata ad un unico Segretario Generale. La diversa realtà demografica e la conseguente diversa complessità della struttura organizzativa dei due Comuni, comportano una maggiore presenza del Segretario Generale presso il Comune capofila di Villafranca di Verona, rendendo pertanto difficoltoso per lo stesso garantire, con continuità presso il Comune di Mozzecane, i complessi articolati adempimenti inerenti la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Si ritiene pertanto opportuno prevedere per il Comune di Mozzecane la figura del referente in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, da individuarsi in uno dei titolari delle Posizioni Organizzative, categoria D dell'Ente, sussistendo le medesime ragioni che sono indicate per la nomina di tale figura dal PNA 2018 per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Il referente dovrebbe assicurare la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantire attività informativa nei confronti del RPCT affinché disponga di elementi per la formazione e il monitoraggio del PTCP e riscontri sull'attuazione delle misure.

I COMPITI DEI RESPONSABILI DI SETTORE

Ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 165/2001 (commi 1-bis) 1-ter) 1-quater) e della legge 190/2012, i Responsabili di Settore vengono individuati quali referenti del Responsabile della prevenzione e svolgono i seguenti compiti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel Area a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie e trasmettendo annualmente al Responsabile dell'Anticorruzione i risultati del monitoraggio. I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale del Comune, con cadenza annuale. Deve essere, comunque, tempestiva l'adozione delle misure necessarie ad eliminare le anomalie riscontrate in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata con particolare riguardo alle attività a rischio corruzione,
- concorrono alla stesura del piano annuale di formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, formulando le relative proposte al Responsabile della corruzione con l'indicazione dei dipendenti del Settore di competenza da far partecipare all'attività formativa;

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili di Settore rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare.

I COMPITI DEI DIPENDENTI

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i Responsabili di Settore, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione.

Essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione relazionano al Responsabile di Settore il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

Tutti i dipendenti nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Come già detto in precedenza, una delle misure di base per prevenire i rischi di corruzione risulta la pubblicazione sul sito dell'ente di tutte le informazioni sui procedimenti amministrativi, collegando così gli adempimenti di pubblicità e trasparenza richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013 con la normativa anticorruzione L. 190/2012, predeterminando in tal modo un percorso tracciato preventivamente e costringendo il dipendente ad operare in modo uniforme per tutti i procedimenti dello stesso tipo.

I COMPITI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE / NUCLEO DI VALUTAZIONE

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche*» e, in particolare all'art. 6. Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse;

propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). Gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44). L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell'OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43). Resta fermo il compito degli OIV concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.

L'OIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001.

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l'OIV verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all'OIV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).

Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'ANAC, l'Autorità si riserva di chiedere informazioni tanto all'OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che l'OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

Ciò in linea di continuità con quanto già disposto dall'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per l'ANAC di coinvolgere l'OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza.

Il D.Lgs. 74/2017 ad oggetto "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124" ha inoltre assegnato nuovi compiti nell'ambito dei processi di misurazione e valutazione delle performance per gli organismi indipendenti di valutazione (Oiv) tra i quali: la necessità che i componenti degli Oiv debbano essere iscritti all'elenco nazionale tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica; la formulazione di proposte e raccomandazioni dirette a validare la relazione sulla performance tenendo conto altresì delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche; emanare un previo parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance.

I PROCEDIMENTI CON ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

SETTORE	PROCEDIMENTO	AREE DI RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	MINACCE	CONTROMISURE
Tutti i Settori	Procedura di acquisizione beni e servizi in economia	B	SI	M1 - M2 - M4	C1 - C2 - C5 - C7 - C7 - C8 - C10
Territorio e Ambiente	Procedura affidamento lavori	B	SI	M1 - M2 - M4	C1 - C2 - C5 - C7 - C7 - C8 - C10
Territorio e Ambiente	Autorizzazione al subappalto di lavori	B	SI	M2 - M3 - M4 - M6	C5 - C7 - C8 - C10
Territorio e Ambiente	Denuncia sinistro RCT/RCO (responsabilità civile terzi) con invio documentazione istruttoria ai fini del risarcimento danni	G	SI	M1 - M2 - M4	C1 - C2 - C5 - C7 - C7 - C8 - C10
Servizi alla Persona	Borse di studio per merito	D	SI	M5 - M7	C9
Servizi alla Persona	Contributi a soggetti educativo-scolastici	D	SI	M7	C9

Servizi alla Persona	Buono libri di testo	D	SI	M3	C8
Servizi alla Persona	Procedimento di controllo delle quote dovute per i servizi comunali	D	SI	M4 - M5	C9
Servizi alla Persona	Ristorazione scolastica	B	SI	M1 - M3 - M4 - M6	C2 - C5 - C8
Servizi alla Persona	Trasporto scolastico	B	SI	M1 - M3 - M4 - M6	C2 - C5 - C8
Servizi alla Persona	Servizio di vigilanza davanti alle scuole e sui mezzi di trasporto	B	SI	M4 - M5	C9
Risorse Interne e Tributi	Pagamento delle fatture	D	SI	M3 - M6	C2 - C8 - C10
Tutti i Settori	Procedura affidamento beni e servizi	B	SI	M1 - M2 - M4	C1 - C2 - C5 - C7 - C7 - C8 - C10
Risorse Interne e Tributi	Emissione buono economale	B	SI	M3 - M6	C2 - C9
Risorse Interne e Tributi	Accertamento con adesione iniziativa di parte Ici - Imu	F	SI	M2 - M7	C2 - C3 - C6 - C10

Risorse Interne e Tributi	Istanze autotutela vari tributi	F	SI	M2 –M7	C2 - C3 - C6 - C10
Risorse Interne e Tributi	Provvedimenti rimborso a seguito istanze	F	SI	M2 –M7	C2 - C3 - C6 - C10
Territorio e Ambiente	Aste immobiliari	B	SI	M2 - M5 - M7	C1 - C2 - C9
Servizi Istituzionali	Concessione suolo pubblico per plateatici pubblici esercizi	C	SI	M3 - M5 - M7	C2 - C9
Territorio e Ambiente	Contratti di locazione	D	SI	M2	C9
Servizi Istituzionali	Assegnazione manufatti cimiteriali	C	SI	M1 - M2	C8
Tutti i Settori	Incarichi legali	G	SI	M7	C5
Territorio e Ambiente	Procedura espropriativa per realizzazione opere pubbliche - procedimento ordinario	D	SI	M1	C2 – C5
Servizi Istituzionali	Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie	C	SI	M3	C8

Servizi Istituzionali	Rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie	C	SI	M3	C8
Servizi Istituzionali	Autorizzazione posteggi commercio ambulante mercato e commercio ambulante itinerante	C	SI	M3	C8
Servizi Istituzionali	Autorizzazione medie/grandi strutture di vendita e esercizi di vicinato	C	SI	M3	C8
Servizi Istituzionali	Autorizzazione locali pubblico spettacolo	C	SI	M3	C8
Servizi Istituzionali	Autorizzazione esercizi pubblici	C	SI	M3	C8
Servizi Istituzionali	Domanda Acquisto cittadinanza italiana	C	SI	M6	C8
Servizi Istituzionali	Contributi economici alle Associazioni	D	SI	M3	C8
Tutti i Settori	Rateizzazione del pagamento di sanzioni amministrative	D	SI	M3	C8
Servizi alla Persona	Contributo economici comunali	D	Si	M3	C8

Servizi alla Persona	Contributi regionali locazioni	D	SI	M3	C8
Servizi alla Persona	Servizio Assistenza Domiciliare, ricovero Casa di riposo	C	SI	M3	C8
Polizia Locale	Autorizzazione sosta Invalidi	C	SI	M3	C8
Polizia Locale	Gestione dei ricorsi al Prefetto avverso verbali di contestazione di violazioni del Codice della strada	F	SI	M3	C8-C11
Polizia Locale	Procedimento di applicazione di sanzioni amministrative	F	SI	M3	C8-C11
Polizia Locale	Gestione dei ricorsi amministrativi e giudiziari avverso i verbali di contestazione di violazioni del Codice della strada	G	SI	M3	C8
Territorio e Ambiente	Rilascio certificato di idoneità alloggio per stranieri	C	SI	M6	C8
Territorio e Ambiente	Rilascio permesso di costruire	C	SI	M2 – M3 – M7	C2 – C9 – C10
Territorio e Ambiente	Formazione SCIA	C	SI	M2 – M3 – M7	C2 – C9 – C10

Territorio e Ambiente	Agibilità	C	SI	M2 – M3 – M7	C2 – C9 – C10
Territorio e Ambiente	Liquidazione stati d'avanzamento intermedi	D	SI	M7	C5
Territorio e Ambiente	Liquidazione stato d'avanzamento finale	D	SI	M7	C5
Territorio e Ambiente	Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata e varianti	E	SI	M2 – M3 – M7	C2 – C9 – C10
Territorio e Ambiente	Rilascio certificazioni di destinazione urbanistica	C	SI	M2 – M3 – M7	C2 – C9 – C10
Territorio e Ambiente	Nullaosta alla prima cessione di alloggi realizzati in zona di edilizia economica popolare - P.e.e.p	C	SI	M2 – M3 – M7	C2 – C9 – C10

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'attività di valutazione del rischio viene effettuata per ciascun processo mappato ritenuto a rischio.

I possibili rischi di corruzione emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione.

I rischi vengono identificati mediante:

- un confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della struttura organizzativa e di ciascun processo;
- un utile contributo può essere dato dai dati tratti dall'esperienza, da eventuali precedenti giudiziari o disciplinari inerenti procedimenti simili che hanno interessato l'amministrazione.

La valutazione avviene in considerazione dei criteri indicati nella Tabella che segue, derivante dall'allegato 5 "La valutazione del livello di rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione, quali: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, con riferimento alla valutazione delle probabilità; impatto economico, impatto organizzativo, reputazionale, di immagine per quanto concerne la valutazione dell'impatto.

L'analisi del rischio consiste quindi nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Ad ogni criterio viene attribuito un valore numerico che definisce il livello di rischio al quale il procedimento è soggetto.

In relazione alla probabilità i valori numerici attribuibili vanno da 0 a 5 considerando la seguente parametrizzazione:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

In relazione all'impatto i valori numerici attribuibili vanno da 0 a 5 considerando la seguente parametrizzazione:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

La valutazione complessiva del rischio, ottenuta moltiplicando il valore medio di probabilità con il valore medio di impatto, viene così parametrizzata:

0 nessun rischio;	> 0 <= 1 rischio marginale;	> 1 <= 4 rischio basso;
> 4 <= 9 rischio medio;	> 9 <= 16 rischio elevato;	> 16 <= 25 rischio massimo

Il coordinamento generale dell'attività di valutazione dei rischi è assunto dal responsabile della prevenzione.

A seguito dell'identificazione, l'indice di rischio definito viene inserito nell'elenco di cui al punto precedente correlandolo ad ogni specifico procedimento, formando così una mappa del rischio interna all'ente.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Procedimento:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

1	
2	
3	
4	
5	

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

2	
5	

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1	
---	--

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

3	
5	

Critero 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

1	
3	
5	

Critero 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

1	
5	

Critero 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 1

Si, ma in minima parte = 2

1	
2	

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 4

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5

3	
4	
5	

VALORE STIMA DELLA PROBABILITA'

0,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile;

4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

1	
2	
3	
4	
5	

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

1	
5	

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

0	
1	
2	
3	
4	
5	

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

1	
2	
3	
4	
5	

VALORE STIMATO DELL'IMPATTO

0

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = Superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

0,00

0=nessun rischio > 0 <= 1 = rischio marginale > 1 <= 4 = rischio basso
> 4 <= 9 = rischio medio > 9 <= 16 = rischio elevato > 16 <= 25 = rischio massimo

LE MINACCE

Codifica Minaccia	MINACCIA	DESCRIZIONE	IMPATTO
M1	Abuso delle funzioni di membro di commissione	Con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori quali (il perseguimento di fini personali, agevolare terzi, etc.) i membri di una commissione possono compiere operazioni illecite favorendo la vittoria di uno o più soggetti	Trattasi di illecito penale che favorisce alcuni a discapito di altri, favorendo lavori sottocosto con ripercussioni sulla qualità dell'opera pubblica effettuata oppure la selezione di soggetti non idonei o non titolati
M2	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	In conseguenza di pressioni di vario tipo (es. minacce, ricatti pressioni psicologiche) i responsabili dei processi possono compiere operazioni illecite sulla stesura del provvedimento finale	Trattasi di manipolazione dei dati che non rendono corretta la procedura amministrativa
M3	Omissioni di doveri di Ufficio Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto	Si possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. In molti casi si tratta di illecito penale	Mancanza di controlli/verifiche Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi
M4	Alterazione degli equilibri concorrenziali di mercato.	Mancata trasparenza azione amministrativa.	Si creano vantaggi personali
M5	Mancanza adeguata pubblicità e informazione	Il dipendente omette di dare adeguata pubblicità e informazione alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità.	Alterazione degli equilibri concorrenziali di mercato. Mancata trasparenza azione amministrativa. Si creano vantaggi personali
M6	False certificazioni	Con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di qualcosa che non ha fondamento giuridico oppure con negligenza omette dati esistenti.	Si favorisce l'emissione di certificazioni fasulle per agevolare successivamente inizi di procedimenti già inficiati all'origine.
M7	Discrezionalità nelle valutazioni e nei tempi dei procedimenti	Il dipendente può effettuare stime in modo arbitrario, ritarda o accelera l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.	Si possono procurare favori per se o per terzi

LE CONTROMISURE

Codifica Contromisura	Responsabile adozione misure	DESCRIZIONE CONTROMISURE
C1	Componenti commissione firmatario dell'atto	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale o per affidamento lavori, servizi, forniture, o per l'adozione di atti e/o compimento di singole fasi. Relazione sulla composizione delle Commissioni di gara per verificare la rotazione dei componenti.
C2	Responsabile del procedimento	Adozione di procedure definite e condivise tra i vari Servizi a garanzia della parità di trattamento in casi analoghi.
C3	Responsabile del procedimento	Adozione misure di pubblicità verso i cittadini: - delle opportunità offerte dall'ente in materia di finanziamenti, selezioni di personale, gare per acquisizioni beni, servizi, opere etc.; - dei contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; - dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o di produzione dei servizi erogati, al fine di garantire la trasparenza e il controllo sull'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa della P.A.; - degli incarichi conferiti (ex decreto legislativo 165 del 2001 e 163 del 2006) sia a dipendenti interni che a soggetti esterni.
C4	Responsabile del procedimento	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio. Programmazione di cicli formativi a cui dovranno partecipare Dirigenti e Funzionari che operano nei Servizi sensibili alla corruzione
C5	Responsabile del procedimento	Obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare: oggetto del bando; struttura proponente; aggiudicatario ed elenco dei soggetti partecipanti; importo aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio, fornitura; l'importo delle somme liquidate.
C6	Soggetto in situazione di conflitto	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

C7	Responsabile procedimento	del	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale, da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze
C8	Responsabile procedimento Segretario Generale per tutti Settori	del e	Controllo e monitoraggio del rispetto da parte dei vari Servizi comunali delle normative, regolamenti e procedure esistenti, attraverso una verifica a campione degli atti redatti dai vari Uffici
C9	Responsabile procedimento	del	Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente.
C10	Responsabile procedimento Segretario Generale per tutti Settori	del e	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti, dall'istanza di parte al rilascio del provvedimento finale con priorità per quei procedimenti più soggetti al rischio corruzione.
C11	Responsabile procedimento	del	Accesso alle procedure informatiche a mezzo di password individuale con registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate

LE MISURE DI CONTRASTO - I CONTROLLI

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

L'attività di contrasto alla corruzione si coordina necessariamente con l'attività di controllo prevista dal Regolamento sui Controlli Interni aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 29.09.2015 alla luce della esperienza maturata nella prima fase di applicazione e a seguito dell'entrata in vigore della nuova contabilità della pubblica amministrazione introdotta dal D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014.

Il Regolamento prevede un preciso sistema di controllo con esito finale da parte del Segretario Generale. Tale sistema, attuato con la collaborazione fattiva dei Responsabili di Settore, può mitigare i rischi di corruzione.

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà possibile verificare che negli atti venga reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo.

CONTROLLO	FREQUENZA	RESPONSABILE	DESTINATARI
Controllo strategico	annuale		Consiglio Comunale, responsabili di settore, Revisore OIV
Controllo di Regolarità Amministrativa successiva (successivo)	Semestrale	Segretario Generale	Responsabili di Settore
Controllo di gestione	Referto annuale	Responsabile del Controllo di gestione	Segretario generale, Giunta, Responsabili di Settore, Corte dei Conti
Controllo di regolarità contabile	sugli atti con riflessi contabili	Responsabile del Servizio Finanziario	Giunta, Consiglio, Responsabili di Settore
Controllo degli equilibri finanziari	costantemente verificati e preservati	Responsabile del Servizio Finanziario	Giunta, Consiglio
Segnalazione tempistiche pagamenti	Trimestrale e annuale	Responsabile del Servizio Finanziario	Pubblicazione sul sito istituzionale
Relazione di inizio mandato	Entro 90 giorni da inizio mandato	Responsabile del Servizio Finanziario Sindaco e Segretario Generale	Pubblicazione sul sito istituzionale
Relazione di fine mandato	Entro 90 giorni dalla scadenza del mandato	Responsabile del Servizio Finanziario Sindaco e Segretario Generale	Pubblicazione sul sito istituzionale

Composizione delle commissioni di gara e di concorso	In occasione della nomina	Presidente della Commissione	Report al Segretario Comunale con cadenza annuale
Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive con riferimento a quelle relative alla concessione di contributi, sussidi e appalti	Metodologie e tempistiche definite dai Responsabili di Settore	Responsabili di Settore	Report annuale al Segretario Comunale
Adozione e pubblicazione del Programma triennale della Trasparenza	Annuale	Responsabile della Trasparenza / Responsabili di Settore	Tutti gli Uffici Comunali stakeholders
Applicazione del D.Lgs. n. 33/2013	Nei tempi previsti dal Decreto	Responsabile della Trasparenza / Responsabili di Settore	Tutti gli Uffici Comunali stakeholders
Adozione / Aggiornamento e pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti	Annuale	Responsabile Settore Risorse Interne e Tributi Segretario Generale	Tutti i dipendenti
Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Costante	Responsabili di Settore	Tutti gli Uffici Comunali stakeholders
Pubblicazione procedimenti amministrativi a più elevato rischio corruzione	Annuale	Responsabile della Trasparenza / Responsabili di Settore	Tutti gli Uffici Comunali stakeholders
Pubblicazione indirizzi posta elettronica	Costante	Responsabile anticorruzione / Responsabile della trasparenza / Responsabili di Settore	Tutti gli Uffici Comunali stakeholders
Pubblicazione dati riferiti a procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture	Entro 31 gennaio per informazioni dell'anno precedente	Responsabili di Settore	Stakeholders

Azioni attuate

Informatizzazione degli atti

Per ragioni di certezza degli atti e di trasparenza amministrativa nell'applicativo informatico in dotazione all'ente, sono pubblicate: deliberazioni di Giunta e di Consiglio, determinazioni dirigenziali con e senza impegno contabile di spesa, provvedimenti di liquidazione di spesa; provvedimenti del Sindaco, al fine di rendere disponibili nell'albo pretorio on line tutte le tipologie di atto.

Nel corso del 2018 si è implementato l'aggiornamento del software gestionale degli atti amministrativi con l'introduzione di automatismi atti a favorire la trasparenza e la tempestività nella pubblicazione degli atti.

Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune

Con deliberazione di giunta comunale n. 6 del 20.01.2014 si è provveduto all'approvazione del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mozzecane" come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, a seguito di procedura aperta di partecipazione.

Azioni di refertazione del piano anticorruzione

Nel corso dell'esercizio 2018 non sono stati segnalati illeciti di natura corruttiva.

La Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull'attività svolta nell'esercizio 2017 è stata redatta sull'apposita scheda elaborata dall'ANAC e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente entro il 31 gennaio 2018.

Il monitoraggio

Una attività di monitoraggio in ordine alle azioni in materia di anticorruzione e trasparenza viene effettuata attraverso le schede compilate dai Responsabili di Settore e inviate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Di seguito viene riportata la scheda di monitoraggio elaborata.

SCHEDA DI MONITORAGGIO

delle azioni in materia di Anticorruzione e di Trasparenza

Responsabile di Settore

Settore Servizi Istituzionali

Settore Risorse Interne e tributi

Settore Territorio e Ambiente

Settore Servizi alla Persona

AZIONI

Esito

1	Sono state definite misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.1	Le misure adottate per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione sono:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 1 è SI

1.2	Non sono state adottate misure per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione in quanto:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 1 è NO
2	Sono stati disposti provvedimenti di rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, nell'ambito delle attività a più elevato il rischio corruzione svolte nell'Area	SI <input type="checkbox"/> Non si è reso necessario <input type="checkbox"/>
2.1	Sono stati disposti provvedimenti di rotazione che hanno riguardato il seguente personale in quanto:.....	Rispondere solo se la risposta alla domanda 2 è SI
3	E' stato effettuato il controllo sul rispetto dei tempi nei procedimenti a più elevato rischio corruzione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.1	Sono stati effettuati n. controlli sui seguenti procedimenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 3 è SI
3.2	Non sono stati effettuati controlli sui procedimenti in quanto:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 3 è NO

4	In esito ai suddetti controlli sono state rilevate anomalie sulle tempistiche o di altro tipo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4.1	Le anomalie rilevate sono state le seguenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 4 è SI
4.2	Le anomalie rilevate sono state tempestivamente eliminate attraverso l'adozione delle seguenti misure:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 4 è SI
5	Si è provveduto all'aggiornamento delle schede dei procedimenti amministrativi a più elevato rischio rispetto a quanto già pubblicato	SI <input type="checkbox"/> Non si è reso necessario <input type="checkbox"/>
5.1	Sono state aggiornate le schede dei seguenti procedimenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 è SI
6	E' stato individuato il personale da inserire nel programma formativo in materia di corruzione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6.1	Il personale da inserire nel programma formativo in materia di corruzione è	Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 è NO
7	Sono state formulate, al Responsabile della Prevenzione, proposte in ambito formativo	SI <input type="checkbox"/>

		Non si è reso necessario <input type="checkbox"/>
8	E' già stato individuato il personale che si occupa della raccolta e trasmissione dei dati in materia di trasparenza, al quale il Responsabile della Trasparenza farà riferimento per le pubblicazioni di dati di competenza dell'Area	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
8.1	Il personale che si occupa della raccolta e trasmissione dei dati in materia di trasparenza, al quale il Responsabile della Trasparenza farà riferimento per le pubblicazioni di dati di competenza dell'Area è individuato nella persona di	Rispondere solo se la risposta alla domanda 8 è NO
9	Sono stati garantiti la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9.1	La pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza, non sono state effettuate in quanto:.....	Rispondere solo se la risposta alla domanda 9 è NO
10	Sono pervenute segnalazioni esterne di ritardi nello svolgimento di procedimenti o nell'adozione di atti aventi natura obbligatoria?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

10.1	I ritardi si riferivano ai seguenti procedimenti / atti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 10 è SI
10.2	Quali misure/soluzioni sono state adottate?	Rispondere solo se la risposta alla domanda 10 è SI
11	Altro	

Mozzecane

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

I controlli interni successivi di regolarità amministrativa

Il Segretario Comunale ha trasmesso la relazione sui controlli effettuati sugli atti relativi al primo e secondo semestre 2017 e al primo semestre 2018 a norma dell'art. 4 del vigente Regolamento sui Controlli Interni.

Nessuna controdeduzione è pervenuta dai Responsabili di Settore a seguito della trasmissione delle risultanze conclusive.

L'attività di controllo si è concentrata sulle determinazioni dei Responsabili di Settore con impegno di spesa nella percentuale stabilita dal vigente regolamento sui Controlli Interni.

In relazione al primo e secondo semestre 2017 e al primo semestre 2018 sono stati controllati il seguente numero di determinazioni per ogni Settore:

AREA	NUMERO
Settore Servizi Istituzionali	16
Settore Risorse Interne e tributi	6
Settore Territorio e Ambiente	25
Settore Servizi alla Persona	9

I suddetti atti sono stati suddivisi per categoria di riferimento:

CATEGORIA	NUMERO
1. categoria - incarichi professionali/ di collaborazione coordinata e continuativa/ studi e consulenze	4

2. categoria - procedimenti di scelta del contraente di lavori, servizi, forniture, atti di rinnovo o proroga di contratti	44
3. categoria - concessione di contributi, sussidi, esenzioni o altre forme di benefici.	6
4. categoria – provvedimenti in materia di contrattazione collettiva;	1
5. categoria - assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato	1

Non avendo riscontrato sugli atti oggetto di controllo delle irregolarità amministrative e contabili di natura sostanziale, non è stata formulata alcuna direttiva ai sensi dell'art. 147 bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Il coinvolgimento dell'OIV

L'OIV ha proceduto alla predisposizione dell'attestazione sulla trasparenza, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che fornisce le informazioni necessarie a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati. Per la verifica, l'OIV ha utilizzato la "Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018", contenuta nell'Allegato 2 della deliberazione ANAC n. 141/2018, seguendo i criteri di compilazione previsti dall'allegato 4 della stessa delibera, seguendo i criteri di compilazione previsti dall'allegato 4 della stessa delibera.

Ha quindi redatto il "Documento di attestazione" (allegato 1 della citata delibera ANAC) e la "Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV" (allegato 3 della delibera ANAC).

I tre documenti citati sono pubblicati nel sito nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga".

Tempestività dei pagamenti

Nell'apposita sottosezione dell'Amministrazione viene pubblicato trimestralmente e annualmente l'Indice di Tempestività dei pagamenti.

Il Dpcm 22/09/2014 dispone che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino con cadenza annuale, come previsto dall'art. 33, comma 1, del Dlgs 33/2013, così come modificato dal Dl 66/14, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» e, a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, un indicatore avente il medesimo oggetto e denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

Come previsto dall'art. 9, commi 3 e 4, del Dpcm 22/09/2014, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in Tesoreria moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Di seguito gli indici trimestrali del 2018 e quello annuale.

PERIODO	INDICATORE
1° Trimestre 2018	- 6,42
2° Trimestre 2018	- 3,10
3° Trimestre 2018	- 12,09
4° Trimestre 2018	- 14,45
Anno 2018	- 9,48

Whistleblowing

Nel corso del 2018 è stata attivata la procedura di segnalazione di presunto illecito che rappresenta un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

Il sistema prevede la tutela del dipendente pubblico che segnala, all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) o riferendo al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (articolo 54-bis d.lgs. n.165/2001). Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro. La denuncia, inoltre, è sottratta all’accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il principio della tutela della riservatezza dell’identità del dipendente autore della segnalazione è garantito anche da altri accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare in base al Piano nazionale anticorruzione (Pna).

Il Comune di Mozzecane ha previsto per il proprio personale una procedura informatica in grado di assicurare la tutela della riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione. Il servizio è collocato nell’area Intranet ed accessibile dalla voce Whistleblowing del menù "In Evidenza" situato a destra della Home page del sito istituzionale.

Nel gennaio 2019 l’ANAC ha messo a disposizione un programma gratuito da utilizzare nell’ambito delle tematiche Whistleblowing al fine di garantire la massima tutela del dipendente che segnala l’illecito. L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare nel corso del 2019 l’opportunità di ricorrere a tale programma in sostituzione della procedura vigente.

Azioni previste nel triennio 2019/2021

- Effettuazione di controlli a campione relative alle procedure di gara negoziate per verificare il rispetto del principio di rotazione dei fornitori;
- Favorire l’adozione di scelte organizzative in grado di produrre effetti analoghi alla rotazione del personale, favorendo la trasparenza delle attività e la particolare articolazione delle competenze all’interno degli uffici senza penalizzarne l’attività;

- Proseguimento con la formazione in materia di corruzione e trasparenza;
- Attivazione figura del referente del RPTC;
- Adozione del nuovo Codice di Comportamento in conformità alle Linee Guida dell'ANAC.

Altre misure di contrasto

- obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati in occasione dell'esercizio della propria attività (Codice di comportamento dei dipendenti del Comune);
- conformazione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ai principi e alle disposizioni del D.Lgs 39/2013;
- costante confronto tra il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza e i Responsabili di Settore;
- completamento della progressiva informatizzazione dei processi;

LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

L'ente è tenuto ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nei Servizi a più elevato rischio di corruzione. L'introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all'azione amministrativa.

La struttura dell'ente è stata indicata allo specifico paragrafo del presente Piano. Dall'organigramma si evince un'organizzazione suddivisa in quattro Settori - la direzione dei quali è affidata a responsabili con funzioni dirigenziali dotate di una specifica competenza tecnica e professionale e che non risultano, pertanto, facilmente intercambiabili.

Nello specifico i Responsabili del Settore Risorse Interne e Tributi e Territorio e Ambiente, non risultano nel complesso interscambiabili, trattandosi di figure ad alto contenuto specialistico per le quali all'interno dell'ente non sono rinvenibili professionalità di pari livello tali da poter consentire la rotazione.

Per quanto concerne le rimanenti due Aree, il Settore Servizi Istituzionali e il Settore Servizi alla Persona, ad ogni scadenza di incarico il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, valuterà l'ipotesi di procedere all'interscambiabilità nei casi in cui si fossero concretizzate situazioni, anche potenziali, di corruzione nell'ambito degli Uffici di tali Settori.

Infatti, in conformità alla determinazione Anac n. 831/2016, è comunque importante che, per i processi a più alto rischio corruzione, già individuati in precedenza nel presente Piano, ogni Responsabile di Settore adotti misure organizzative finalizzate tendenzialmente ad evitare che lo stesso dipendente disponga di un controllo esclusivo di tali processi attuando, appunto, una articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

I programmi formativi di ogni singola area devono essere impostati anche al fine di garantire una maggior fungibilità delle funzioni svolte prevedendo forme di affiancamento.

LA FORMAZIONE

La Legge n. 190/2012 introduce importanti innovazioni, fra di esse vi è l'azione di prevenzione sulle cause di corruzione che affianca e accompagna tutta l'azione repressiva che da sempre ha caratterizzato la norma. La formazione dei Responsabili di Settore e dei dipendenti è ritenuta dalla legge stessa uno degli strumenti fondamentali per l'azione preventiva.

E' necessario definire percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità della nostra organizzazione di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

Anche nel 2018 l'Ente ha continuato a strutturare la propria formazione con corsi on line: il programma di formazione è stato strutturato tramite piattaforma e-learning sia con riferimento a corsi di aggiornamento di livello generale, sia relativamente a corsi di livello specifico. I corsi, quindi, sono stati rivolti a tutti i dipendenti in funzione della posizione ricoperta nell'ente, coinvolgendo in primo luogo i Responsabili di Settore. La scelta della modalità formativa con corsi on line, oltre a consentire un contenimento dei costi di formazione, permette di gestire in autonomia tempi e modalità del percorso

formativo, adattandoli alle esigenze dell'Ufficio e personali. La soluzione di un programma di formazione attuato tramite piattaforma e-learning verrà confermata anche per il 2019.

LE MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1 commi 12, 13, 14, legge 190/2012.

Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare dei Responsabili di Settore e dei dipendenti.

Il Comune, in ossequio all'art. 54 comma 5 del D.Lgs 156/2001, così come sostituito dall'art. 1, comma 44, legge n. 190 del 2012, ha predisposto il proprio Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici integrando e specificando il Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013.

Il Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici del Comune contiene uno specifico articolo sulla prevenzione della corruzione, oltre a prevedere per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purchè di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Il Codice è stato consegnato a ciascun dipendente e verrà consegnato ai nuovi dipendenti all'atto dell'assunzione.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione costituirà fonte di responsabilità disciplinare. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla Legge e dai CCNL vigenti.

Sull'applicazione dei predetti codici vigileranno i Responsabili dei Servizi.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla elaborazione di un nuovo Codice di Comportamento con la finalità di tradurre in regole di comportamento di lunga durata gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTCP persegue con misure di tipo oggettivo e organizzativo. Come indicato nel PNA

2018, l'ANAC sta elaborando nei primi mesi del 2019 delle Linee Guida per settore sull'adozione dei nuovi codici di comportamento; l'Amministrazione pertanto si riserva di procedere all'adozione del nuovo codice di comportamento non appena saranno pubblicate le nuove linee guida dell'ANAC.

ALTRE INIZIATIVE

Disciplina degli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

Attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità.

Il *pantouflage*

L'art. 1, co. 42, lett. 1) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di *pantouflage* prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

La formulazione della norma non appare del tutto chiara e ha dato luogo a dubbi interpretativi sotto diversi profili, riguardanti in particolare la delimitazione dell'ambito di applicazione, dell'attività negoziale esercitata dal dipendente e dei soggetti privati destinatari della stessa. Inoltre, notevoli criticità sono state riscontrate con riferimento al soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina, attesa l'assenza di un'espressa previsione in

merito che rischia di pregiudicare la piena attuazione della disciplina. Si rammenta che l'intervento dell'Autorità in materia si esplica in termini sia di vigilanza sia di funzione consultiva.

L'attività di vigilanza è svolta nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 16 del d.lgs. 39/2013, tenuto conto del richiamo al divieto di *pantouflage* operato nel medesimo decreto (art. 21).

Al riguardo, giova evidenziare che recenti pronunce del giudice amministrativo hanno chiarito la portata e la natura dei poteri dell'Autorità nella materia disciplinata dal d.lgs. 39/2013, che all'art. 16 attribuisce espressamente all'ANAC peculiari competenze di vigilanza, *anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento a singole fattispecie di conferimento degli incarichi*.

In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126, alla luce del complessivo sistema di vigilanza delineato agli artt. 15 e 16 del decreto, ha rilevato che il potere di accertamento dell'ANAC, ai sensi del citato art. 16, è espressione di una valutazione sulla legittimità del procedimento di conferimento dell'incarico, in corso o già concluso, che non si esaurisce in un parere ma è produttiva di conseguenze giuridiche e ha pertanto carattere provvedimentoale, come tale impugnabile dinanzi al TAR. Tale potere si inserisce in quello di vigilanza di ANAC sul rispetto delle regole da parte delle amministrazioni ed enti compresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 39/2013, senza che ciò comporti una diretta ingerenza nell'attività delle amministrazioni/enti, non espressamente prevista dalla norma. Spetta invece al RPCT la competenza in merito al procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18, co. 1, del d.lgs. 39/2013.

In materia di *pantouflage*, l'Autorità ha inoltre una funzione consultiva riconosciuta dalla l. 190/2012, art. 1, co. 2, lett. e), potendo esprimere *«pareri facoltativi in materia di autorizzazione, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con*

particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter introdotto dal comma 42, lett. l) del presente articolo...».

L'attività di vigilanza dell'Autorità, a differenza della funzione consultiva che ha un carattere preventivo, si svolge spesso su impulso di privati che segnalano casi di possibile violazione della normativa. Si ritiene tuttavia che, in via prioritaria, spetti alle amministrazioni di appartenenza del dipendente cessato dal servizio adottare misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul *pantouflage* da inserire nel PTPC.

L'Autorità ha affrontato il tema del *pantouflage* a seguito di segnalazioni e richieste di parere, esprimendo il proprio avviso al fine di fornire indicazioni e superare alcune incertezze sorte in via di prima applicazione della norma.

Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e assegnazione ad uffici

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Con determinazione n. 6 del 28.04.2015 l'ANAC ha adottato le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

Con legge n. 179 del 30.11.2017 ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” pubblicata sulla GU Serie Generale n. 291 del 14-12-2017. Il provvedimento tutela i cosiddetti “whistleblower”, prevedendo fra l'altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, l'ANAC informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente motivati da ragioni estranee alla segnalazione. Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all'ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione dell'art. 1, co. 51, che

introduce l'art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che: *«fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia»*. La stessa norma disciplina, poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). La disposizione richiamata delinea esclusivamente una protezione generale e astratta: essa per più versi deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie. Questa tutela è, poi, nell'interesse oggettivo dell'ordinamento, funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e di *mala gestio*. La tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni: in primo luogo da parte dell'amministrazione di appartenenza del segnalante, in secondo luogo da parte delle altre autorità che, attraverso la segnalazione, possono attivare i propri poteri di accertamento e sanzione, ovvero l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), l'Autorità giudiziaria e la Corte dei conti.

L'ANAC, con i comunicati del 12.09.2018 e del 15.01.2019, ha comunicato che dal 15.01.19 è disponibile una piattaforma *Open Source* basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l'utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell'identità dei segnalanti. La piattaforma sarà messa a disposizione delle amministrazioni, consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e finanziarie nel dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo.

Il Comune ha attivato la seguente procedura:

- il segnalante invia la segnalazione a mezzo e-mail al Segretario Generale utilizzando la casella di posta elettronica personale del Segretario Generale segretario@comunemozzecane.it ;
- la segnalazione verrà acquisita ad un protocollo interno riservato accessibile solo dal Segretario Generale;
- il Segretario Generale, avvalendosi anche di un gruppo di lavoro ad hoc, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele;
- sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Segretario Generale (con l'eventuale componente del gruppo di lavoro designato):
 - può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione;
 - in caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; Dipartimento della funzione pubblica; ANAC;
- i dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono trattati a norma di legge.

Nella gestione procedurale ci si attiene a quanto indicato nella determinazione ANAC n. 6/2015 per quanto applicabile.

Il Comune si riserva di valutare l'opportunità di avvalersi, in sostituzione della procedura sopra descritta, della piattaforma Open Source che verrà messa a disposizione dall'ANAC.

Protocolli di legalità per gli affidamenti

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'ANAC con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'ANAC precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

E' intenzione dell'ente di valutare l'opportunità di aderire ai patti d'integrità e protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti.

Rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato in seno al controllo di gestione dell'ente.

PARTE II

LA TRASPARENZA

INTRODUZIONE

Come già illustrato nelle premesse del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), una delle modifiche più importanti apportate al D.Lgs. 33/2013 è quella della piena integrazione del Piano della Trasparenza nel Piano per la Prevenzione della Corruzione, come indicato nella deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.

In base alle indicazioni della Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”* la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Sempre secondo la citata determinazione, caratteristica essenziale della Sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In altre parole, in questa Sezione del PTPCT non potrà mancare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente. Si tratta, peraltro, in questo caso di una soluzione analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 35 del d.lgs. 33/2013.

E’ intervenuta nel corso 2017 la Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 ad oggetto *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*. L’ente ha provveduto a trasmettere le Linee Guida alle società partecipate affinché provvedano agli adempimenti previsti.

L’ANAC ha altresì emanato la Determinazione n. 241 del 08/03/2017 *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»*

come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016". Il RPCT ha provveduto ad inviare apposita comunicazione agli Assessori e ai Consiglieri allegando i modelli per l'indicazione delle informazioni richieste dalla norma.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, *«è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento»*. Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *«La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1»*.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web

istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*. Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi *infra* paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in

relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc...

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni.

In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD. Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che *«In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD»*.

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Nel Comune di Mozzecane le due figure sono ricoperte da persone diverse in conformità al PNA 2018.

Le considerazioni sopra espresse per le amministrazioni e gli enti valgono anche per i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 tenuti a nominare il RPCT, qualora, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, siano obbligati a designare anche il RPD. Ci si riferisce agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico come definite all'art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 175 del 2016, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (Cfr. determinazione ANAC 1134/2017).

Le problematiche applicative in materia di protezione dei dati hanno coinvolto l'Anac e il garante per la protezione dei dati personali, chiamati entrambi a pronunciarsi su quesiti operativi formulati dalle PA. Sarà necessario pertanto un attento aggiornamento sulla tematica al fine di introdurre tempestivamente le scelte organizzative più opportune per dare corretta attuazione alla disciplina.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Azioni previste nel triennio 2019/2021

Gli obiettivi strategici in materia di Trasparenza, già descritti nella prima parte del presente Piano dovranno essere coordinati con il Documento Unico di Programmazione (DUP) e con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG – Piano delle Performance) garantendo in questo modo l'effettiva sostenibilità di tali obiettivi.

Le principali azioni previste sono:

- Aggiornamento del personale in materia di coordinamento tra normativa di trasparenza e disciplina di protezione dei dati

- Proseguimento con la formazione in materia di corruzione e trasparenza come già indicato nella parte prima del presente Piano.
- Favorire i rapporti di collaborazione tra RPCT e DPO.

I PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER)

I portatori di interesse in materia di trasparenza sono i cittadini residenti, le associazioni, i media, le imprese, gli ordini professionali ed i sindacati.

Il Comune svolgerà funzione di “punto di ascolto”, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza. In tal senso, risulta utile lo strumento delle indagini di “customer satisfaction”.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

La struttura organizzativa dell'ente prevede la suddivisione in quattro Settori ognuno dei quali coordinato da un responsabile. Per quanto riguarda la Polizia Locale, è in capo al Comandante l'obbligo di trasmettere i dati da pubblicare. Le varie Posizioni Organizzative sono responsabili dell'obbligo di trasmissione dei dati aggiornati.

Il personale in servizio al 31.12.2017 è pari 23 unità (comprehensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, dei Responsabili di Settore) oltre il Segretario Generale attualmente in convenzione. Delle 23 unità, 10 sono donne e 13 sono uomini.

Pubblicazione dei dati

Ogni **Responsabile di Settore** procede:

1. alla elaborazione dei dati di competenza (determinazioni, bandi, avvisi, concorsi, concessione contributi, pagamenti, opere pubbliche, ecc...)
2. all'aggiornamento dei dati di propria competenza

Il **Responsabile del Settore Servizi Istituzionali** a supporto del RPCT procede:

- alla pubblicazione degli atti di natura organizzativa di carattere normativo/amministrativo generale

Monitoraggio sugli obblighi di trasparenza

Il **Responsabile di ogni Settore** procede:

- al monitoraggio semestrale degli adempimenti agli obblighi della trasparenza comunicando eventuali inadempimenti al Settore Servizi Istituzionali

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) pubblica sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente" la propria relazione annuale sull'attività svolta utilizzando il prospetto elaborato da Anac.

In considerazione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e del relativo controllo, assume particolare rilievo, nel nuovo quadro normativo, l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi cui sono tenuti gli OIV/Nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e secondo le indicazioni dell'ANAC.

Le attestazioni della trasparenza prodotte dagli OIV/Nuclei di valutazione hanno lo scopo di aggiornare il quadro degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali, nonché di specificare alcuni aspetti relativi alla qualità dei dati pubblicati. Nella fattispecie, l'intento di ANAC, oltre che di fornire un quadro

unitario per le pubbliche amministrazioni, è anche quello di rendere più omogenee le attività di controllo, monitoraggio e attestazione degli OIV/Nuclei di valutazione.

Un altro strumento on-line aperto a tutti, che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzionali è la bussola della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola). E' uno strumento in linea con l'open government che mira a rafforzare la trasparenza delle amministrazioni nonché la collaborazione e partecipazione del cittadino al processo di trasparenza e tenta di accompagnare le amministrazioni in un processo di ottimizzazione della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

Il controllo sulla Trasparenza potrà essere attuato anche:

- nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa" previsti dal Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 30.01.2013 e assegnati al Segretario Generale;
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedurali;
- attraverso controllo a campione, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013).

ACCESSO CIVICO

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico semplice

L'accesso civico è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm).

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e deve essere redatta sul modulo riportato in calce al presente documento.

A chi presentare l'istanza

L'istanza deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott. Luciano Gobbi

Telefono: 0456335804 oppure 0456335816

Come presentare l'istanza

L'istanza di accesso civico può essere presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.comunemozzecane.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Mozzecane, Via Caterina Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane;
- tramite fax: al n. 045 6335833;
- a mano: all'ufficio protocollo, sito in Via Caterina Bon Brenzoni 26 a Mozzecane.

L'istanza, ove non sottoscritta con firma digitale, deve essere firmata a penna e deve avere in allegato un documento d'identità del sottoscrittore.

Tempi del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Ai fini della esatta determinazione della data di avvio del procedimento, il termine decorre non dalla data di acquisizione al protocollo, ma dalla data di presentazione della domanda, da intendersi come data in cui la pubblica amministrazione riceve la domanda.

Il responsabile del procedimento, se a seguito dell'istanza individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, i quali entro 10 giorni dalla ricezione possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico. La comunicazione deve essere effettuata “mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro abbiano consentito tale forma di comunicazione.” A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati o fino al decorso del citato termine di 10 giorni. La conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento espresso e, quindi, non è ammesso il silenzio-dissenso, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento.

Ritardo o mancata risposta

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Mozzecane, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (consultabile su www.normattiva.it).

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico della città metropolitana di Venezia sita in San Marco, 2662- Palazzo Ca' Corner; pec: difensorecivico@pec.cittametropolitana.ve.it . Il ricorso va notificato anche al Comune di Mozzecane. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa

il richiedente e lo comunica al Comune di Mozzecane. Se quest'ultimo non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso civico è consentito. Qualora il richiedente l'accesso civico si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 d d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato è il diritto di “chiunque” di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e non oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dall'articolo 5-bis d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. (articolo 5, comma 2 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.)

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, e deve essere redatta sul modulo più sotto riportato.

A chi presentare l'istanza

L'istanza deve essere indirizzata al Responsabile del Settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Settore	Responsabile	Telefono
Segretario generale	Luciano Gobbi	0456335804
Settore Servizi Istituzionali	Elisabetta Soave	0456335816
Settore Risorse Interne e Tributi	Katia Mantovani	0456335819
Settore Territorio e Ambiente	Gianluca Felici	0456335817
Settore Servizi alla Persona	Umberto Bertezolo	0456335837

Corpo Intercomunale di Polizia Locale	Fabrizio Materassi	0459215930
---------------------------------------	--------------------	------------

Struttura organizzativa del Comune di Mozzecane

Ove il richiedente non sia in grado di individuare l'unità organizzativa che detiene i dati e i documenti richiesti può indirizzare genericamente la richiesta a: "responsabile competente".

Come presentare l'istanza

L'istanza di accesso civico può essere presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.comunemozzecane.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Mozzecane, Via Caterina Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane;
- tramite fax: al n. 045 6335833;
- a mano: all'ufficio protocollo, sito in Via Caterina Bon Brenzoni 26 a Mozzecane.

L'istanza, ove non sottoscritta con firma digitale, deve essere firmata a penna e deve avere in allegato un documento d'identità del sottoscrittore.

Il rilascio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Tempi del procedimento

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il responsabile del procedimento, se a seguito dell'istanza individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, i quali entro 10 giorni dalla ricezione possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato. A decorrere dalla comunicazione ai

controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati o fino al decorso del citato termine di 10 giorni.

Ritardo o mancata risposta

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Mozzecane, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Avverso la decisione del responsabile competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (consultabile su www.normattiva.it).

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico della città metropolitana di Venezia sita in San Marco, 2662- Palazzo Ca' Corner ; pec: difensorecivico@pec.cittametropolitana.ve.it. Il ricorso va notificato anche al Comune di Mozzecane. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al Comune di Mozzecane. Se quest'ultimo non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso civico generalizzato è consentito. Qualora il richiedente si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 d d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI

Tenuto conto dell'importanza della rete informatica, che viene utilizzata globalmente dalla stragrande maggioranza dei portatori di interesse in favore della conoscenza di ogni tipo di informazione, risulta evidente che il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per concretizzare il concetto di trasparenza e contribuire così non solo alla conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di intervento dell'ente, ma favorisca più in generale la cultura della partecipazione attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.

La diffusione della trasparenza è intesa, non come singolo momento di informazione, ma come attività dinamica e permanente verso gli stakeholder, in maniera da favorire la massima diffusione nei loro confronti e al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti, e che si attuano anche attraverso strumenti informatici (es: sito internet del Comune, e-mail, sms, ecc...).

Si è, in tal senso, sviluppato l'App. MUNICIPIUM che consente l'invio di informazioni ai cittadini registrati sul sito comunale raggruppati e distinti per categoria di interesse.